Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 44 del 15 febbraio 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 febbraio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 6

LEGGE 18 gennaio 1983, n. 32.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

LEGGE 18 gennaio 1983, n. 33.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 34.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 35.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 36.

Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi conclusi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Novergia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 37.

Adesione al protocollo relativo all'accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975, e sua esecuzione.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1983, n. **32.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con protocollo aggiuntivo, firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA —
ROGNONI — SCOTTI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

Il Governo della Repubblica Italiana ed

Il Governo della Repubblica Argentina

Ispirati dal proposito di consolidare gli stretti vincoli storici e di amicizia che uniscono i due popoli

Animati dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico raggiunto

Hanno stabilito di concludere un accordo che sostituisca la « Convenzione sulle assicurazioni sociali » celebrata fra i due Stati il 12 aprile 1961.

Hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

a) Il termine « Italia » indica la Repubblica Italiana; il termine « Argentina » indica la Repubblica Argentina;

b) Il termine « lavoratori » indica le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

c) Il termine « familiari » indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

d) il termine « superstiti » indica le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione applicabile;

e) Il termine « residenza » indica la dimora abituale;

f) Il termine « soggiorno » indica la dimora temporanea;

g) Il termine « legislazione » designa le leggi, i decreti, i regolamenti ed ogni altra disposizione esistente o futura concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

h) Il termine « Autorità Competente » indica l'autorità competente per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e precisamente:

per quanto riguarda l'Italia:

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità;

per quanto riguarda l'Argentina:

il Ministro per l'azione sociale;

i) Il termine « Istituzione Competente » indica l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato Contraente nel quale tale istituzione si trova;

j) il termine « Stato Competente » indica lo Stato Contraente sul cui territorio si trova l'istituzione competente;

k) Il termine « organismo di collegamento » indica gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti, i quali saranno abilitati a comunicare direttamente tra loro ed a far da tramite con le istituzioni competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni;

l) Il termine « periodi di assicurazione » indica i periodi di contribuzione o di occupazione così come sono definiti o considerati come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti, nonchè i periodi assimilati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione, come equivalenti a periodi di assicurazione;

m) I termini « prestazioni economiche », « pensioni », « rendite », indicano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, inclusi tutti i supplementi e gli aumenti;

n) Il termine « prestazioni in natura » indica ogni prestazione consistente nell'erogazione di beni o servizi suscettibili di valutazione in denaro;

o) Il termine « prestazioni familiari » indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

Articolo 2.

1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

Nella Repubblica italiana:

a) L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) L'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

d) L'assicurazione contro la tubercolosi;

e) Gli assegni familiari;

f) I regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

Nella Repubblica argentina

a) I regimi per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti;

b) Il regime di prestazioni medico assistenziali (servizi sociali);

c) Il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

d) Il regime degli assegni familiari

2) La presente Convenzione si applicherà ugualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

3) La presente Convenzione si applicherà altresì alle legislazioni di uno Stato contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, salvo che:

a) Il Governo dello Stato contraente che disponga l'estensione o la istituzione notifichi al Governo dell'altro Stato contraente la propria volontà di escluderla dai termini della presente Convenzione entro tre (3) mesi a partire dalla pubblicazione ufficiale di tali disposizioni;

b) Il Governo dell'altro Stato contraente notifichi la propria opposizione al Governo del primo Stato contraente entro tre (3) mesi a partire dalla comunicazione ufficiale dell'estensione o istituzione.

In mancanza di opposizione, e ove necessario, l'applicazione di dette estensioni o istituzioni è subordinata agli accordi amministrativi aggiuntivi che saranno concordati.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica ai lavoratori, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati Contraenti, nonchè ai loro familiari e superstiti.

Articolo 4

I lavoratori italiani in Argentina e i lavoratori argentini in Italia, come pure i loro familiari, avranno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Stato Contraente

Articolo 5

Salvo quanto disposto nella presente Convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei due Stati Contraenti, le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano.

Articolo 6

1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno degli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione, compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente.

2) La disposizione di cui al paragrafo precedente non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno degli Stati Contraenti ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato Contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato

Articolo 7

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina l acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, siano esse in denaro o in natura al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, l'Istituzione Competente terrà conto a tale effetto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato Contraente come se fossero periodi compiuti in base alla legislazione del primo Stato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 8

1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legislazione di un solo Stato Contraente. Tale legislazione è determinata in conformità alle disposizioni del presente Titolo.

2) Salvo quanto disposto nella presente Convenzione:

a) il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato Contraente è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio dell'altro Stato Contraente o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato Contraente;

b) i membri dell'equipaggio di una nave che batte bandiera di uno Stato Contraente sono soggetti alla legislazione di tale Stato. Ogni altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, è soggetta alla legislazione dello Stato nella cui giurisdizione si trova la nave;

c) il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo resta soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l'impresa.

Articolo 9.

In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2), lettera *a*), dell'articolo precedente:

a) I membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, di organismi internazionali ed altri funzionari, impiegati e lavoratori alle dipendenze di dette rappresentanze o al servizio personale di detti membri, sono soggetti agli accordi e ai trattati internazionali ad essi applicabili;

b) I pubblici impiegati ed il personale assimilato di uno degli Stati Contraenti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano inviati nel territorio dell'altro Stato, saranno soggetti alla legislazione dello Stato Contraente al quale appartiene l'amministrazione da cui dipendono;

c) Il lavoratore dipendente da un'impresa o da un datore di lavoro avente la propria sede o il proprio domicilio in uno dei due Stati Contraenti, che viene inviato nel territorio dell'altro Stato per un un periodo di tempo limitato, continua ad essere sottoposto alla legislazione del primo Stato, sempre che la sua permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di ventiquattro (24) mesi. Nel caso in cui, per motivi imprevedibili, detta occupazione si dovesse prolungare oltre la durata originariamente prevista superando i ventiquattro (24) mesi, l'applicazione della legislazione vigente nello Stato del luogo abituale di lavoro potrà eccezionalmente essere mantenuta d'accordo con l'Autorità Competente dello Stato in cui si svolge detto lavoro temporaneo. Le stesse norme si applicano anche alle persone che abitualmente esercitano una attività autonoma nel territorio di uno degli Stati Contraenti e che si recano per esercitare tale attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato.

Articolo 10.

Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti possono prevedere di comune accordo eccezioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente Convenzione, per alcuni lavoratori o per alcune categorie di lavoratori.

Titolo III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo I.

Malattia, maternità e prestazioni familiari

Articolo 11.

1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di ambedue gli Stati Contraenti, nonchè i suoi familiari, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura da parte dell'Istituzione dello Stato in cui risiedono o soggiornano ed a carico di questa.

2) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno solo degli Stati Contraenti, nonchè i suoi familiari che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura dall'Istituzione di quest'ultimo Stato secondo la legislazione da essa applicata. Le prestazioni concesse saranno rimborsate dall'Istituzione dello Stato debitore della pensione o della rendita all'Istituzione che le ha corrisposte.

Articolo 12.

Le Autorità Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Articolo 13.

Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato Contraente per conto della Istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.

Articolo 14

1) I lavoratori cui si applica la presente Convenzione, in caso di residenza o soggiorno nell'altro Stato Contraente, hanno gli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato per quanto concerne le prestazioni familiari

2) Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti concorderanno in relazione all'evolversi delle legislazioni nazionali le misure necessarie per consentire il pagamento delle prestazioni familiari nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello in cui si trova l'Istituzione Competente.

Capitolo II

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 15

1) *a*) Ai fini dell'acquisizione, mantenimento o recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato soggetto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati Contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati *sono totalizzati, sempre che non si sovrappongano;*

b) Se la legislazione di uno Stato Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per determinare il diritto a dette prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato, c in mancanza, nella stessa professione o occupazione, anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta professione o occupazione Se il totale di detti periodi di assicurazione non consente l'acquisizione del diritto a prestazioni nel regime speciale, detti periodi saranno utilizzati per determinare il diritto a prestazioni nel regime generale;

c) Nel caso in cui un lavoratore non raggiunga il diritto a prestazioni in base a quanto disposto nella precedente lettera *a*), si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambi gli Stati Contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione. Se soltanto uno degli Stati Contraenti è legato ad un altro Stato da una Convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione, ai fini indicati nel presente comma, detto Stato Contraente prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nel terzo Stato.

2) Quando un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti per acquisire il diritto alle prestazioni *senza dover ricorrere alla totalizzazione* dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1), l'Istituzione Competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato Contraente, ad una prestazione calcolata secondo il seguente paragrafo 3)

3) Quando un lavoratore non può far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato Contraente sulla base unicamente dei periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'Istituzione Competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati Contraenti e determina il suo importo in base alle seguenti disposizioni:

a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati *compiuti sotto la propria legislazione;*

b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui ha diritto l'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera *a*), in base al rapporto fra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati Contraenti;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di *entrambi gli Stati Contraenti è superiore alla durata* massima prescritta dalla legislazione di uno Stato per beneficiare di una prestazione completa l'Istituzione Competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione.

4) Se la legislazione di uno Stato Contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari o dei contributi, l'Istituzione, che deve determinare la prestazione in base al presente articolo, prende in considerazione esclusivamente i salari percepiti o i contributi versati in conformità con la legislazione che essa applica.

5) Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1), lettera *a*), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato Contraente non raggiunge un (1) anno e se, tenendo conto soltanto di questi soli periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere prestazioni per detti periodi. L'Istituzione Competente *dell'altro Stato* Contraente deve tenere invece conto *di tali* periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse.

6) Qualora debba essere applicato il paragrafo 1), lettera *c*), del presente articolo, sia per il calcolo dell'importo teorico di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3), sia dell'importo effettivo della prestazione cui fa riferimento la lettera *b*) dello stesso paragrafo, si tiene conto anche dei periodi compiuti in altri Stati diversi da quelli Contraenti, salvo quanto disposto nel successivo paragrafo 7)

7) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) lettera *c)* ultima parte ed al paragrafo 6) del presente articolo sono applicabili esclusivamente ai cittadini degli Stati Contraenti.

Articolo 16.

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1) del precedente articolo, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati Contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

Articolo 17.

1) La somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni Competenti degli Stati Contraenti ai sensi dell'articolo 15 non può essere inferiore al minimo vigente nello Stato Contraente in cui il beneficiario risiede.

2) Gli accordi amministrativi previsti all'articolo 26 prevederanno le modalità di applicazione di quanto disposto nel precedente paragrafo.

Articolo 18.

Se la legislazione di uno degli Stati Contraenti subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione, tale condizione si intende soddisfatta se al verificarsi di tale evento il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altro Stato Contraente, o può far valere in quest'ultimo un diritto a prestazioni.

Capitolo III.

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 19.

I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione, mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato Contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di detto Stato, per quanto concerne la tutela in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20.

Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

Articolo 21.

Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorità e alle Istituzioni Competenti ed agli organismi di collegamento dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e possono rappresentarli senza speciale mandato.

Articolo 22.

1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari.

3) L'attestazione, rilasciata dalle Autorità e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticità di un certificato o documento, e così di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

Articolo 23.

Le Autorità e le Istituzioni Competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati Contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona ovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono redigere la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.

Articolo 24

Le istanze che gli interessati indirizzano alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento dell'uno o dell'altro Stato Contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 25

1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità e alle Istituzioni Competenti e agli organismi di collegamento di uno Stato Contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità, Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

2) La domanda di prestazione presentata all'Istituzione di uno Stato Contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione Competente dell'altro Stato, purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione Competente di uno dei due Stati, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altro Stato. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione Competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

Articolo 26

Le Autorità Competenti dei due Stati Contraenti stabiliranno in accordi amministrativi le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 27

1) Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti dei due Stati Contraenti, avrà le seguenti funzioni:

a) verificare l'applicazione della Convenzione, degli accordi amministrativi per la sua applicazione nonchè degli strumenti addizionali;

b) concordare i procedimenti amministrativi e l'uso dei formulari più idonei per ottenere una maggiore efficacia, semplificazione e rapidità nell'applicazione degli atti summenzionati;

c) dare pareri alle Autorità Competenti, quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;

d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorità Competenti, le eventuali modifiche miglioramenti e norme complementari agli atti citati, al fine di ottenerne il costante aggiornamento e perfezionamento;

e) qualsiasi altra funzione, relativa all'interpretazione e all'applicazione di detti atti, che le Autorità Competenti di comune accordo decideranno di attribuirle

2) Ogni delegazione potrà essere assistita dai rappresentanti dei settori interessati

3) La Commissione mista di esperti si riunirà periodicamente in Italia ed in Argentina

Articolo 28

Le Autorità Competenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni di cui all'articolo 2, nonchè le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 29

1) L'Istituzione Competente di uno degli Stati Contraenti è tenuta ad effettuare, su richiesta dell'Istituzione Competente dell'altro Stato, gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovino sul proprio territorio

2) Le spese relative agli accertamenti sanitari, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione di prestazioni, nonchè quelle ad essi connesse, sono a carico dell'Istituzione che abbia effettuato detti accertamenti.

Articolo 30

1) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può chiedere all'Istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo così trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice. Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

2) Qualora l'Istituzione di uno Stato Contraente abbia erogato una pensione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'Istituzione dell'altro Stato Contraente

di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima Istituzione effettua la trattenuta alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'Istituzione creditrice.

Articolo 31.

1) L'Istituzione di uno degli Stati Contraenti debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2) Se in uno o in entrambi gli Stati Contraenti verrà istituito più di un mercato dei cambi o se verranno introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorità Competente dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni, si impegna ad intervenire presso l'Autorità corrispondente perchè venga instaurato un regime che consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di cambio più favorevole per i beneficiari.

Articolo 32.

1) Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

2) I diritti riconosciuti o ricusati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono disciplinati dalle disposizioni in base alle quali tali diritti furono riconosciuti o ricusati.

3) Le situazioni non risolte definitivamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione saranno regolate fino a tale data dalle disposizioni anteriori e, a partire da tale data, dalla presente Convenzione.

Articolo 33.

Le disposizioni dell'articolo 29 paragrafo 2 sono applicabili anche alle spese relative agli accertamenti sanitari da effettuare o effettuati ai fini dell'applicazione della Convenzione del 12 aprile 1961, di cui il rimborso non sia stato effettuato.

Articolo 34.

La presente Convenzione sarà ratificata da entrambi gli Stati Contraenti secondo le rispettive procedure, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

Articolo 35.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica, e da tale data sostituirà in tutte le sue parti la « Convenzione sulle assicurazioni sociali » tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmata il 12 aprile 1961.

Articolo 36.

La presente Convenzione avrà una durata indeterminata, ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da uno dei due Stati Contraenti. La denuncia avrà effetto a partire dal sesto mese dalla notifica all'altro Stato Contraente.

In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione continueranno ad essere applicate ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che le legislazioni degli Stati Contraenti potranno prevedere in caso di cittadinanza straniera o di residenza o soggiorno degli interessati all'estero.

I diritti in via di acquisizione, afferenti i periodi di assicurazione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, saranno mantenuti in conformità ad accordi da stipularsi tra le Parti Contraenti.

Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica Argentina*
Mario FIORET	Oscar CAMILION

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE SULLA SICUREZZA SOCIALE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, le Parti Contraenti si sono impegnate ad estendere alle persone cui si applica la citata Convenzione le disposizioni più favorevoli di quelle contenute nella Convenzione stessa che fossero successivamente concordate da una delle Parti Contraenti con uno Stato terzo.

Le Autorità Competenti concorderanno in intese amministrative le modalità di applicazione della presente disposizione.

Fatta nella città di Buenos Aires, addì tre del mese di novembre millenovecentottantuno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi essendo ugualmente autentici

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica Argentina*
Mario FIORET	Oscar CAMILION

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 18 gennaio 1983, n. 33.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale, con allegato protocollo finale, firmati a Vienna il 21 gennaio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, della convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA —
SCOTTI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

ANIMATI DAL DESIDERIO di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarle allo sviluppo giuridico

HANNO STABILITO di concludere un Accordo che sostituisca la Convenzione del 30 dicembre 1950 ed hanno quindi nominato loro plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Sen. Libero DELLA BRIOTTA

Il Presidente della Repubblica d'Austria

il Ministro Federale per gli Affari Esteri Dr. Willibald PAHR.

I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

1. Nella presente Convenzione sono da intendersi come segue le espressioni:

1) « Austria »:

La Repubblica d'Austria,

« Italia »:

la Repubblica Italiana;

2) « Legislazione »:

le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che si riferiscono alla materia di sicurezza sociale, di cui all'articolo 2;

3) « Autorità competente »:

per l'Austria:

il Ministro Federale per l'amministrazione sociale e, per gli assegni familiari, il Ministro Federale delle finanze;
per l'Italia:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in materia di assistenza sanitaria, il Ministro della sanità;

4) « Istituto »:

l'Ente o l'Autorità, cui spetta in tutto o in parte l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2;

5) « Istituto competente »:

l'istituto presso il quale la persona è iscritta al momento della domanda, o nei cui confronti ha o avrebbe ancora diritto a prestazioni se risiedesse nel territorio dello Stato contraente nel quale era da ultimo assicurata;

6) « Familiare »:

un familiare secondo la legislazione dello Stato contraente nel cui territorio abbia sede l'istituzione a carico della quale debbano essere corrisposte le prestazioni;

7) « Periodi di assicurazione »:

i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati che siano validi secondo la legislazione di uno Stato contraente;

8) « Prestazioni in denaro », « Pensioni » o « Rendita »:

una prestazione in denaro, una pensione o una rendita, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, i supplementi, gli adeguamenti e gli aumenti, nonchè le indennità in capitale e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione tutte le altre espressioni hanno il significato che è loro attribuito dalle legislazioni rispettive.

Articolo 2.

1. La presente Convenzione si applica:

1) in Austria, alla legislazione concernente:

a) l'assicurazione contro le malattie;

b) l'assicurazione contro gli infortuni;

c) l'assicurazione per la pensione;

d) l'assicurazione contro la disoccupazione;

e) gli assegni familiari;

2) in Italia, alla legislazione concernente:

a) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità;

b) l'assicurazione contro la tubercolosi;

c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) l'assicurazione contro la disoccupazione;

f) gli assegni familiari;

g) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori, incluse le gestioni speciali per determinate categorie di lavoratori indipendenti in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi indicati nelle precedenti lettere.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le norme giuridiche che codifichino, modifichino o completino la legislazione di cui al paragrafo 1.

3. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni che prevedano nuovi regimi o nuovi settori della sicurezza sociale.

4. Le norme giuridiche che risultino da Accordi conclusi con Stati terzi, nonchè dal diritto sovranazionale, non sono prese in considerazione nell'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 3.

Laddove non venga disposto altrimenti, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonchè agli aventi diritto da una delle summenzionate persone.

Articolo 4.

Nell'applicazione della legislazione di uno Stato contraente sono equiparati ai cittadini di detto Stato:

a) i cittadini dell'altro Stato contraente;

b) i profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente;

c) gli apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi, che risiedono nel territorio di uno Stato contraente.

Articolo 5.

1. Le pensioni, le rendite e le altre prestazioni in denaro spettanti ai cittadini di uno Stato contraente, nonchè ai familiari ed ai superstiti, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, laddove la presente Convenzione non disponga altrimenti, debbono essere corrisposte anche nel caso in cui l'avente diritto risieda nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Il paragrafo 1 si applica, altresì, alle persone di cui alla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei profughi, e al relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonchè alle persone di cui alla Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi.

3. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 vengono corrisposte dall'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente, che risiedono nel territorio di uno Stato terzo, alle stesse condizioni e nella stessa misura, come se si trattasse di cittadini del primo Stato contraente che risiedono nel territorio di detto Stato terzo.

4. Il paragrafo 1 non concerne la legislazione sulle misure per il mantenimento, il miglioramento ed il ristabilimento della abilità al lavoro.

Articolo 6.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente.

PARTE II

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7.

Laddove gli articoli 8 e 9 non dispongano diversamente, si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio si esercita l'attività lavorativa. Ai lavoratori dipendenti questa norma si applica anche nel caso in cui la residenza del lavoratore o del suo datore di lavoro si trovi nel territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 8.

1. Ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori ad essi assimilati che risiedano nel territorio di uno Stato contraente e vengano inviati nel territorio dell'altro Stato contraente da un datore di lavoro che normalmente li occupa nel territorio del primo Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente come se essi lavorassero nel suo territorio, fino alla scadenza del ventiquattresimo mese di occupazione nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Ad un lavoratore dipendente da un'impresa di trasporti, con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, che venga inviato nel territorio dell'altro Stato contraente, si applica la legislazione del primo Stato contraente, come se egli svolgesse l'attività lavorativa nel territorio di tale Stato.

3. Ai membri dell'equipaggio di una nave, nonchè alle persone che siano occupate non solo occasionalmente su una nave, si applica la legislazione dello Stato contraente di cui la nave batte bandiera.

4. I lavoratori che siano occupati in una azienda che si estende dal territorio di uno Stato contraente al territorio dell'altro Stato contraente si considerano occupati nel territorio dello Stato contraente al cui interno l'impresa abbia la propria sede.

5. Il paragrafo 4 si applica per analogia ai lavoratori indipendenti.

Articolo 9.

1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonchè ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari.

2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè alle persone della medesima nazionalità addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.

Articolo 10.

Su richiesta comune del lavoratore e del datore di lavoro nonchè su richiesta del lavoratore indipendente, le competenti Autorità dello Stato contraente, la cui legislazione dovrebbe applicarsi in base agli articoli da 7 a 9, possono esentare dall'applicazione di questa legislazione, a condizione che la persona interessata venga assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente.

La decisione deve tener conto della natura e delle circostanze di svolgimento dell'attività lavorativa.

Prima di decidere bisogna dar modo alle competenti Autorità dell'altro Stato contraente di esprimere in merito il proprio parere.

Se il lavoratore dipendente non è occupato nel suo territorio egli deve essere trattato come se fosse occupato in questo territorio.

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo I

MALATTIE E MATERNITÀ

Articolo 11.

Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, i periodi assicurativi, compiuti da una persona secondo le legislazioni dell'uno e dell'altro Stato contraente, sono cumulati, a condizione che non coincidano.

Articolo 12.

1. Una persona che soddisfa o potrebbe soddisfare le condizioni per il diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato contraente qualora risieda o soggiorni nel territorio dell'altro Stato contraente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto competente, da parte dell'Istituto del luogo ove risieda o soggiorna, secondo le norme vigenti per detto Istituto.

In caso di temporaneo soggiorno si applica solo quando lo stato di salute della persona renda immediatamente necessaria la corresponsione di tali prestazioni.

2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, la concessione di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza è subordinata all'autorizzazione dell'Istituto competente, a meno che la corresponsione della prestazione non possa essere rinviata senza mettere seriamente in pericolo la vita o la salute dell'interessato.

3. I paragrafi precedenti sono applicabili per analogia ai familiari di una persona di cui al paragrafo 1.

4 Se in base alle norme di entrambi gli Stati contraenti si dovessero corrispondere prestazioni sanitarie ad una persona che si trovi sul territorio di uno Stato contraente, il diritto viene sospeso secondo le norme dell'altro Stato contraente.

Articolo 13

1 Al titolare di pensione dovuta in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede.

La pensione dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato

2 Il paragrafo 1 è applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.

Articolo 14

Nei casi previsti dall articolo 12, paragrafi 1 e 3, nonchè dall'articolo 13 le prestazioni sono corrisposte

in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati competente per il luogo di residenza o di soggiorno delle persone in questione;

in Italia dall'Unità sanitaria locale (U S L) competente per territorio

Articolo 15

1 L'Istituto competente deve rimborsare all'Istituto del luogo di residenza o soggiorno le spese sostenute ai sensi degli articoli 12 e 13, paragrafo 1, secondo comma escluse le spese di amministrazione

2 Per semplificare le procedure amministrative le competenti Autorità possono concordare che in tutti i casi o per alcuni di essi il rimborso delle spese effettive sia sostituito da pagamenti forfettari.

Capitolo II

VECCHIAIA, INVALIDITÀ E MORTE
(Pensioni)

Articolo 16

1. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Convenzione, al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni i periodi assicurativi compiuti da una persona in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti debbono essere cumulati a condizione che non si sovrappongano.

2. Il paragrafo 1 si applica per analogia alle prestazioni la cui concessione rientra nel potere discrezionale di un Istituto.

Articolo 17

1. Se una persona, che abbia compiuto periodi assicurativi in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti o i suoi superstiti pretendono una pensione, l'Istituto competente deve determinare le prestazioni come segue:

a) l'Istituto deve stabilire se, secondo la legislazione che deve applicare, la persona in questione ha diritto alla prestazione cumulando i periodi assicurativi;

b) in caso di diritto ad una prestazione, l'Istituto deve innanzi tutto stabilire l'importo teorico della prestazione che spetterebbe se tutti i periodi assicurativi compiuti secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti fossero stati compiuti esclusivamente secondo la legislazione per esso vigente. Se l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dell'assicurazione detto importo vale come importo teorico;

c) l'Istituto deve calcolare la prestazione parziale dovuta in base all'importo calcolato in base alla lettera *b*), secondo il rapporto che sussiste tra la durata dei periodi assicurativi da considerare in virtù della legislazione cui si deve attenere e la durata complessiva dei periodi assicurativi che debbono essere considerati secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti.

2 Se i periodi assicurativi, che in virtù della legislazione di uno Stato contraente debbono essere presi in considerazione per il calcolo della prestazione, non raggiungono complessivamente 12 mesi e se in virtù di detta legislazione, in base a detti periodi soltanto, non sussiste un diritto a prestazioni, in base a detta legislazione non viene corrisposta alcuna prestazione. In questo caso l'Istituto dell'altro Stato contraente deve prendere in considerazione i predetti periodi come se fossero periodi compiuti secondo la propria legislazione sia ai fini dell'acquisizione del diritto sia ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione.

Articolo 18

I competenti Istituti austriaci debbono applicare gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti:

1 Per determinare l'Istituto competente debbono essere considerati esclusivamente i periodi assicurativi austriaci.

2. Le disposizioni degli articoli 16 e 17 non sono valide per il premio di fedeltà (*Bergmarnsteuergeld*) previsto dall'assicurazione pensione austriaca per gli addetti alle miniere.

3. Nell'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, vale quanto segue:

a) i periodi di assicurazione italiana sono presi in considerazione senza tener conto della legislazione austriaca sulla imputabilità;

b) sono da considerare periodi neutri quei periodi durante i quali, secondo la legislazione italiana, l'interessato ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia o di invalidità;

c) la base di calcolo è determinata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione per la pensione austriaca;

d) i contributi dell'assicurazione supplementare, il supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, il supplemento per assistenza continuativa (*Hilflosenzuschuss*) e l'assegno integrativo non debbono essere presi in considerazione.

4. Nell'applicare l'articolo 17, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*) i periodi assicurativi che si sovrappongono debbono essere considerati nella loro durata effettiva.

5. Per l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *c*), vale quanto segue:

Se la durata complessiva dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtù delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti supera la durata massima prevista dalla legislazione austriaca per la fissazione dell'importo di maggiorazione, la prestazione parziale dovuta deve essere calcolata in base al rapporto esistente tra la durata dei periodi assicurativi da prendere in considerazione in virtù della legislazione austriaca ed il predetto limite massimo di mesi assicurativi.

6. Per il calcolo del supplemento per assistenza continuativa (*Hilflosenzuschuss*) vale l'articolo 17, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*); l'articolo 21 è applicabile per analogia.

7. L'importo calcolato secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera *c*), è aumentato eventualmente degli importi di maggiorazione per i contributi versati all'assicurazione supplementare, del supplemento alle prestazioni per gli addetti alle miniere, del supplemento per assistenza continuativa e dell'assegno integrativo.

8. Se, in base alla legislazione austriaca, la concessione delle prestazioni dell'assicurazione pensioni dei minatori è subordinata alla condizione che un'attività mineraria sia stata effettivamente prestata in imprese indicate da detta legislazione, sono presi in considerazione ai fini della totalizzazione solo i periodi assicurativi italiani relativi ad una attività similare prestata in un'impresa italiana.

9. I versamenti speciali da parte dell'assicurazione pensione austriaca sono dovuti al *pro-rata* della prestazione parziale austriaca; l'articolo 21 è applicabile analogicamente.

Articolo 19.

I competenti organismi italiani applicano gli articoli 16 e 17 secondo le regole seguenti:

1. Qualora secondo la legislazione italiana la concessione di determinate prestazioni sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono presi in considerazione soltanto i periodi compiuti in Austria nella stessa professione. Se, nonostante la presa in considerazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare di queste prestazioni, tali periodi debbono egualmente essere presi in considerazione per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

2. *a*) L'Istituto assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base agli articoli 16 e 17 fossero stati compiuti nell'assicurazione italiana. Tuttavia, per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione austriaca, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabiliti per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;

b) in base a questo ammontare calcolato ai sensi della lettera *a*) l'Istituto assicuratore italiano determina la prestazione dovuta secondo il rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione italiana e la durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Stati contraenti tenendo conto tuttavia dei periodi compiuti nell'assicurazione austriaca solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani;

c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione italiana per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituto competente prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione ai fini della precedente lettera *b*).

3. Allorchè una persona soddisfi tutte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto alla prestazione senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti in Austria, l'Istituto italiano è tenuto a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti sotto la legislazione

italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, in base alla legislazione austriaca, ad una prestazione calcolata ai sensi degli articoli 16 e 17.

Articolo 20.

1. Se ai sensi della legislazione austriaca sussiste il diritto a pensione senza applicare l'articolo 16, l'Istituto competente austriaco è tenuto a concedere la pensione spettante in base ai periodi di assicurazione da considerare ai sensi della legislazione austriaca finchè non sussista un diritto a prestazione ai sensi della legislazione italiana.

2. Le pensioni di cui al precedente paragrafo debbono essere ricostituite ai sensi dell'articolo 17 quando si determina un diritto a prestazioni ai sensi della legislazione italiana. La ricostituzione decorre dal giorno di decorrenza della prestazione italiana. La forza giuridica di precedenti decisioni non si oppone alla ricostituzione.

Articolo 21.

Se in base alla legislazione austriaca una persona ha diritto, anche senza ricorrere all'applicazione dell'articolo 16, ad una prestazione il cui importo sia più elevato della somma delle prestazioni austriache calcolate secondo l'articolo 17, paragrafo 1, lettera *c*), e delle prestazioni italiane spettanti, l'Istituto austriaco è tenuto a corrispondere, oltre alla pensione parziale a suo carico, un complemento uguale alla differenza fra l'importo totale delle prestazioni e l'importo della prestazione dovuta unicamente in virtù della legislazione austriaca.

Capitolo III

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 22.

1. Una persona che, in base alla legislazione di uno Stato contraente, abbia diritto a prestazioni a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, in caso di residenza o soggiorno nel territorio dell'altro Stato contraente, ottiene prestazioni sanitarie a carico dell'Istituto competente, da parte dell'Istituto del luogo in cui risiede o soggiorna, secondo le norme cui si deve attenere detto Istituto.

L'articolo 12, paragrafo 2, è applicabile per analogia.

2. Le prestazioni sanitarie previste dal paragrafo 1 vengono corrisposte

in Austria: dalla Cassa mutua territoriale per i lavoratori e gli impiegati, competente per il luogo di residenza o di soggiorno della persona in questione;

in Italia: dall'Unità sanitaria locale (U.S.L.) competente per territorio.

3. Per il rimborso delle spese che risultino secondo il paragrafo 1, si applica per analogia l'articolo 15.

4. Nei casi previsti dal paragrafo 1 le prestazioni economiche debbono essere corrisposte dall'Istituto competente secondo la legislazione per esso vigente.

Articolo 23.

Qualora un cittadino di uno dei due Stati contraenti, recandosi ad assumere servizio nell'altro Stato contraente in base ad un regolare contratto di lavoro, subisca un incidente durante il viaggio, effettuato senza interruzione e percorrendo la via più breve per raggiungere il luogo di lavoro, i danni causati da tale incidente debbono essergli risarciti da quest'ultimo Stato contraente secondo la legislazione vigente per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; ciò vale anche per un incidente che occorra ad un lavoratore durante il ritorno in patria immediatamente dopo l'estinzione del contratto di lavoro in base al quale egli si era recato nell'altro Stato contraente.

Articolo 24.

1. Se una malattia professionale deve essere indennizzata secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni debbono essere corrisposte solo secondo la legislazione dello Stato contraente in cui sia stata svolta da ultimo un'occupazione che potrebbe aver causato tale malattia professionale. In questo caso tuttavia, ove necessario, bisogna tener conto di ogni attività simile svolta nel territorio dell'altro Stato contraente.

2. Nei casi di silicosi o di asbestosi, l'Istituto dell'altro Stato contraente deve rimborsare all'Istituto tenuto a provvedere alle prestazioni secondo il paragrafo 1 la metà dell'importo delle spese per le prestazioni in danaro, ivi compresa la rendita.

Il rimborso di cui al comma precedente non ha luogo se il periodo di occupazione dello Stato contraente di cui al comma precedente che potrebbe aver causato la silicosi o l'asbestosi, è inferiore al 10 per cento del totale dei periodi di occupazione che potrebbero aver causato la silicosi o l'asbestosi nei due Stati contraenti.

Capitolo IV

PRESTAZIONI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

Articolo 25.

1. Ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione, i periodi di lavoro soggetti al versamento dei contributi che siano stati compiuti secondo le disposizioni legislative dell'altro Stato contraente vengono totalizzati a condizione che negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta della indennità di disoccupazione l'interessato possa far valere complessivamente nel primo Stato almeno 13 settimane di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

2. La condizione stabilita al paragrafo 1, relativa ad un periodo minimo di lavoro di 13 settimane, non è richiesta nei confronti di coloro che siano rimasti disoccupati involontariamente ovvero che siano cittadini dello Stato nel quale presentino domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione.

3. Per la determinazione della durata dell'indennità di disoccupazione in uno Stato si tiene conto del periodo durante il quale è stata percepita, nei dodici mesi precedenti la domanda, l'indennità di disoccupazione nell'altro Stato contraente.

4. Qualora un disoccupato non percepisca l'indennità di disoccupazione nello Stato in cui era occupato e nel quale è rimasto disoccupato (Paese di occupazione) ma la percepisca nell'altro Stato, l'Istituto assicuratore di detto Stato ha diritto di ottenere da parte dell'Istituto assicuratore del Paese di occupazione il rimborso dell'indennità di disoccupazione erogata alle seguenti condizioni e nella seguente misura:

Se nel corso dei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione il rapporto di lavoro nello Stato in cui la disoccupazione si è verificata:

a) ha avuto una durata di almeno 26 settimane, l'indennità corrisposta viene rimborsata per un massimo di 60 giorni;

b) ha avuto una durata di almeno 52 settimane, l'indennità corrisposta viene rimborsata per un massimo di 120 giorni;

c) ha avuto una durata superiore a 26 settimane, ma inferiore a 52 settimane, l'indennità viene rimborsata per un periodo di giorni proporzionale ai relativi periodi di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito secondo le lettere *a)* e *b)*.

5. Se l'interessato, in relazione all'ultima occupazione, ha percepito nello Stato in cui si è verificata la disoccupazione, l'indennità per un certo numero di giornate, tale numero deve essere sottratto dal numero delle giornate da rimborsare a norma del precedente paragrafo 4.

6. L'articolo 4 non è applicabile per quanto concerne la legislazione austriaca in materia di sussidio in caso di bisogno (*Notstandhilfe*). Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e del paragrafo 1 dell'articolo 26 concernenti la totalizzazione dei periodi di assicurazione non sono applicabili all'assegno di congedo non retribuito (*Karenzurlaubsgeld*).

7. L'articolo 5 non è applicabile alle prestazioni corrisposte in caso di disoccupazione.

Articolo 26.

1. I lavoratori frontalieri percepiscono l'indennità di disoccupazione da parte dello Stato in cui risiedono abitualmente. Per l'accertamento del diritto e per la determinazione della durata dell'indennità sono presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette all'assicurazione contro la disoccupazione.

2. Tuttavia i lavoratori frontalieri, i quali negli ultimi 3 anni precedenti immediatamente l'inizio dello stato di disoccupazione abbiano lavorato per almeno 18 mesi nello Stato diverso da quello in cui risiedono abitualmente (Stato di occupazione), ottengono l'indennità di disoccupazione in questo Stato contraente. Trova applicazione l'articolo 25, paragrafo 3.

3. Con l'espressione « lavoratore frontaliero », ai sensi del presente articolo, si designa un lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente e che risiede nel territorio dell'altro Stato contraente, dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Capitolo V

ASSEGNI FAMILIARI

Articolo 27.

1. Una persona che svolge in uno Stato contraente una attività dipendente, ha diritto agli assegni familiari, secondo la legislazione di detto Stato, anche per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente.

2. Per il diritto agli assegni familiari i lavoratori sono trattati come se avessero la loro residenza esclusivamente in quello Stato contraente in cui viene esercitata l'attività.

3. Se ad un lavoratore che è occupato nel territorio di uno Stato contraente si applica, ai sensi degli articoli 8 e 10, la legislazione dell'altro Stato contraente, i figli che risiedono nel primo Stato contraente sono considerati residenti nello Stato contraente la cui legislazione è applicabile.

Articolo 28

Gli assegni familiari concessi per i figli che risiedono nell'altro Stato contraente debbono essere concessi nell'intero ammontare dell'importo come previsto per i figli che risiedono nello Stato contraente secondo la cui legislazione sono stati concessi gli assegni familiari.

Articolo 29

1 Se la legislazione di uno Stato contraente prevede determinati periodi di attesa per l'acquisizione del diritto agli assegni familiari, si prendono in considerazione i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Stato contraente

2 I lavoratori che percepiscono prestazioni in danaro in virtù della legislazione di uno Stato contraente in materia di assicurazione malattia o disoccupazione sono da trattare, per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, come se fossero occupati nello Stato contraente in virtù della cui legislazione percepiscono dette prestazioni in danaro

Articolo 30

Se, secondo le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, tenendo conto della presente Convenzione, esistono per un figlio le condizioni per la concessione di assegni familiari di entrambi gli Stati contraenti, gli assegni familiari per questo figlio sono da concedere esclusivamente secondo la legislazione di quello Stato contraente in cui il figlio risiede.

Articolo 31

Figli, ai sensi del presente capitolo, sono le persone per le quali sono previsti assegni familiari dalla legislazione applicabile

PARTE IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32

1 Le competenti Autorità dei due Stati contraenti concorderanno la normativa di attuazione della presente Convenzione con un Accordo che potrà essere concluso anche prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ma che entrerà in vigore al più presto contemporaneamente alla Convenzione

2 Le competenti Autorità dei due Stati contraenti dovranno tenersi vicendevolmente informate su:

a) tutti i provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;

b) tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione della presente Convenzione

3 Le Autorità amministrative e gli Istituti dei due Stati contraenti sono tenuti a prestarsi vicendevole aiuto nell'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero la propria legislazione. La collaborazione è gratuita, ma le Autorità competenti possono concordare il rimborso di determinate spese

4 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione gli Istituti e le Autorità dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente fra loro nonchè con le persone interessate o i loro incaricati

5 Gli Istituti le Autorità ed i Tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le domande o qualsiasi altro tipo di scrittura che venga loro presentato, perchè redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente

6. I controlli sanitari, che vengano effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, debbono essere disposti dall'Istituto del luogo di residenza o soggiorno, su richiesta del competente Istituto ed a suo carico

7 Per l'assistenza giudiziaria valgono le disposizioni vigenti fra i due Stati in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili.

Articolo 33

Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un facile e rapido collegamento tra gli Istituti dei due Stati contraenti, le competenti Autorità dovranno designare degli uffici di collegamento

Articolo 34

1. Tutte le esenzioni o riduzioni previste dalle norme di uno Stato contraente che riguardino le tasse di bollo, i diritti di cancelleria o di registro per gli atti o di documenti che debbano essere presentati in applicazione della legislazione di detto Stato contraente, si applicano anche ai corrispondenti atti o documenti che debbano essere presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione dell'altro Stato contraente.

2 I documenti e gli atti di qualsiasi tipo, richiesti per l'applicazione della presente Convenzione, non hanno bisogno di essere legalizzati

Articolo 35.

1. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi, che vengano presentati in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di uno Stato contraente, ad una Autorità, ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente di uno Stato contraente, debbono essere considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati ad una Autorità, ad un Istituto o a un qualsiasi altro Ente competente dell'altro Stato contraente.

2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno Stato contraente vale anche come domanda per ottenere una prestazione corrispondente secondo la legislazione dell'altro Stato contraente, che possa essere presa in considerazione tenendo conto della presente Convenzione; la disposizione non si applica se il richiedente chiede espressamente che la determinazione della prestazione per anzianità acquisita secondo la legislazione di uno Stato contraente venga proposta.

3. Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato contraente debbano essere presentati ad una Autorità, ad un Istiuto o ad un qualsiasi altro Ente competente di detto Stato entro un termine determinato, possono essere presentati entro lo stesso termine ai corrispondenti Uffici dell'altro Stato contraente.

4. Nei casi previsti dai paragrafi da 1 a 3, l'Ufficio cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso è stato presentato deve inoltrarli senza indugio al corrispondente Ufficio dell'altro Stato contraente.

Articolo 36.

1. Gli Istituti di uno Stato contraente che, secondo la presente Convenzione, debbano effettuare dei versamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, possono effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del primo Stato contraente; i pagamenti da effettuare a favore di Istituti che si trovino nel territorio dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di questo Stato contraente.

2. Il trasferimento delle somme necessarie per l'attuazione della presente Convenzione deve avvenire secondo gli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati, al momento del trasferimento.

Articolo 37.

1. Le decisioni definitive pronunciate dai Tribunali nonchè gli atti pubblici esecutivi degli Enti ed Autorità di uno Stato contraente nei settori della sicurezza sociale di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono riconosciuti nell'altro Stato contraente.

2. Per il rifiuto del riconoscimento delle decisioni giudiziarie si osserveranno analogicamente le disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 7 dell'accordo del 16 novembre 1971 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica Italiana sul riconoscimeno e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie di atti notarili. Per gli altri atti di cui al paragrafo 1 il riconoscimento potrà, tuttavia, essere negato solo se contrasta con l'ordine pubblico dello Stato contraente in cui l'atto deve essere riconosciuto.

3. Le decisioni giudiziarie e gli atti esecutivi, riconosciuti secondo il paragrafo 1, vengono eseguiti nell'altro Stato contraente. Il procedimento esecutivo si svolge secondo le norme vigenti per l'esecuzione delle sentenze e degli atti corrispondenti emessi in tale Stato contraente. La copia della sentenza o dell'atto deve essere munita della formula esecutiva.

4. I crediti relativi a contributi arretrati spettanti ad un Ente di uno Stato contraente, in caso di esecuzione forzata, di procedura fallimentare o di concordato nell'altro Stato contraente, godono degli stessi privilegi di cui godono i corrispondenti crediti in tale Stato contraente.

Articolo 38.

Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato un anticipo, l'importo dovuto successivamente per il medesimo periodo dall'Istituto dell'altro Stato contraente per una corrispondente prestazione, alla quale si abbia diritto secondo la legislazione di detto Stato, deve essere trattenuto da quest'ultimo Istituto, su richiesta ed a favore del primo Istituto.

Quando l'Istituto assicuratore di uno Stato contraente ha versato una somma più elevata di quella spettante per un periodo per il quale l'Istituto assicuratore dell'altro Stato concede successivamente una corrispondente prestazione, l'importo eccedente deve essere considerato quale anticipo e trattenuto secondo quanto stabilito al primo comma.

Articolò 39.

1. Le controversie tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione dovranno essere risolte, per quanto possibile, dalle competenti Autorità degli Stati contraenti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una soluzione in questo modo, su richiesta di uno Stato contraente, la controversia dovrà essere sottoposta ad un Tribunale arbitrale, che sarà composto come segue:

a) ognuna delle Parti sceglie un arbitro entro un mese a partire dal giorno cui perviene la richiesta di ricorso alla procedura arbitrale. I due arbitri così nominati scelgono un cittadino di uno Stato terzo come terzo arbitro, entro due mesi a partire dal giorno in cui la Parte che ha scelto per ultima il suo arbitro lo ha notificato;

b) se uno Stato contraente non ha scelto l'arbitro entro il termine fissato l'altro Stato contraente può pregare il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di sceglierlo. Allo stesso modo si deve procedere, su richiesta di uno Stato contraente, se i due arbitri non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro.

3. Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolate per entrambi gli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente sostiene le spese per l'arbitro da lui nominato. Le spese rimanenti vengono divise tra gli Stati contraenti in parti uguali. Il Tribunale arbitrale regola da sè la sua procedura.

PARTE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40.

1. In base alla presente Convenzione, ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, del punto 8 del Protocollo finale della Convenzione, nonchè dell'articolo 42, paragrafo 2 e dell'articolo 43, paragrafo 2 della Convenzione:

a) debbono essere corrisposte anche le prestazioni per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima della sua entrata in vigore;

b) per stabilire le prestazioni debbono essere considerati anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore;

c) non sussiste il diritto a percepire i pagamenti per prestazioni relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore;

d) nell'applicazione della legislazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, lettera *c*), della presente Convenzione sulla assicurazione per la pensione dei lavoratori indipendenti, su richiesta dell'avente diritto, debbono essere concesse o ricostituite:

aa) le pensioni spettanti solo in base alla presente Convenzione, per gli eventi coperti da assicurazione che si siano verificati prima che entrasse in vigore, oppure

bb) le pensioni che siano state concesse già prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Se la domanda di concessione o di ricostituzione viene presentata entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le pensioni debbono essere concesse a partire dalla sua entrata in vigore; in caso contrario, a partire dal giorno fissato secondo la legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti.

2. Qualora nel periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, sia stato da parte austriaca derogato alle disposizioni della Convenzione del 30 dicembre 1950 menzionata all'articolo 43, paragrafo 1, della presente Convenzione, per quanto riguarda le decisioni relative alla determinazione del diritto e dell'importo delle prestazioni, tali deroghe non potranno essere eccepite relativamente al periodo antecedente l'entrata in vigore della presente Convenzione, ove dette deroghe si siano rese necessarie in applicazione delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale successivamente all'entrata in vigore della Convenzione del 30 dicembre 1950 ed esse non contrastino con i princìpi della presente Convenzione.

Articolo 41.

I diritti che secondo la legislazione austriaca spettano ad una persona che abbia subìto dei danni nella sua condizione giuridica di assicurato sociale per motivi politici o religiosi o per motivi di origine, non vengono modificati dalla presente Convenzione.

Articolo 42.

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Roma.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. L'articolo 41 della presente Convenzione entrerà in vigore con efficacia retroattiva al 1° gennaio 1967.

4. La presente Convenzione è conclusa a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente potrà denunciarla per iscritto, per via diplomatica, con un preavviso di almeno tre mesi.

5. In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione per i diritti acquisiti continuano ad essere valide, senza riguardo alle eventuali disposizioni restrittive previste nei rispettivi regimi previdenziali per il caso di soggiorno all'estero di un assicurato.

Articolo 43.

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogati: la Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali del 30 dicembre 1950, il Protocollo aggiuntivo in pari data e il secondo Protocollo aggiuntivo del 29 maggio 1952.

2. La presente Convenzione, fermo restando il precedente paragrafo 1, nonchè l'articolo 40, lettera *d*/*bb*), non pregiudica i diritti acquisiti prima della sua entrata in vigore.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Vienna il 21 gennaio 1981.

In due originali in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana	*Per la Repubblica d'Austria*
Libero DELLA BRIOTTA	Willibald PAHR

PROTOCOLLO FINALE

alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria

In occasione della firma della Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa oggi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, i Plenipotenziari di entrambi gli Stati contraenti hanno dichiarato concordemente di aver convenuto quanto segue:

1. Ad articolo 2 della Convenzione:

a) il paragrafo 1, numero 1, non riguarda la legislazione austriaca sulla assicurazione notarile;

b) il paragrafo 4 non vale per gli Accordi conclusi dall'Austria, laddove ne derivino regolamenti sulla assunzione di oneri di assicurazione.

2. Ad articolo 4 della Convenzione:

a) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, relative alla rappresentanza degli assicurati e dei datori di lavoro negli organi degli Istituti e delle Associazioni, nonchè negli organi giurisdizionali di sicurezza sociale restano invariate;

b) le legislazioni di entrambi gli Stati contraenti relative alla assicurazione di persone occupate presso una Rappresentanza di uno dei due Stati contraenti in Stati terzi, o a persone occupate presso membri di tali Rappresentanze, restano invariate;

c) i provvedimenti contenuti negli Accordi conclusi dall'Austria relativi all'assunzione di oneri di assicurazione restano invariati;

d) le disposizioni della legge federale austriaca del 22 novembre 1961, sui diritti alle prestazioni e sui periodi di attesa relativi all'assicurazione per la pensione e contro gli infortuni sul lavoro, per attività svolte all'estero, nonchè le disposizioni sulla presa in considerazione dei periodi di attività indipendente compiuti fuori dall'Austria, nel territorio della ex monarchia austro-ungarica, restano invariate.

3. Ad articolo 5 della Convenzione:

il paragrafo 1 non si riferisce all'assegno integrativo ai sensi della legislazione austriaca.

4. Ad articolo 9 della Convenzione:

le disposizioni del paragrafo 1 valgono analogamente per il delegato commerciale austriaco ed i suoi collaboratori.

5 Ad articolo 12 della Convenzione

la disposizione del paragrafo 1, seconda parte, laddove si tratti di un soggiorno temporaneo, è valida in Austria relativamente alle cure di medici, dentisti ed odontotecnici, in quanto liberi professionisti, solo per le seguenti persone:

a) persone che soggiornino in Austria per svolgere la loro attività lavorativa, nonchè i familiari che li accompagnano;

b) persone che si rechino in Austria in visita presso la loro famiglia, che abitualmente risiede in Austria;

c) persone che si trovino in Austria per altri motivi, se è stata loro concessa una cura ambulatoriale, a carico della Cassa mutua malattie territoriale, competente per il luogo ove soggiornano

6 Ad articolo 15 della Convenzione

il rimborso delle spese sostenute, secondo l'articolo 13, paragrafo 1, comma secondo della Convenzione, a favore degli aventi diritto in base all'assicurazione per la pensione austriaca, viene effettuato prelevandolo dai contributi che giungono alla Associazione degli Enti austriaci per la sicurezza sociale (*Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager*), da parte della assicurazione contro le malattie dei pensionati.

7 Agli articoli 27 e 28 della Convenzione

a) il diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione austriaca sussiste solo se l'occupazione non viola le norme sull'occupazione dei lavoratori stranieri;

b) il pagamento degli assegni familiari secondo la legislazione austriaca viene effettuato trascorso almeno un mese solare di occupazione in Austria;

c) il diritto agli assegni familiari maggiorati per figli gravemente handicappati secondo la legislazione austriaca sussiste solo per i figli che risiedono in Austria

8 Ad articolo 40 della Convenzione

gli Istituti austriaci procedono come segue

La parte III, capitolo II, viene applicata, in relazione al calcolo delle prestazioni per il periodo dal 1° gennaio 1956 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, nei casi in cui valga la parte IV della legge generale sull'assicurazione sociale (*Allgemeines Sozialversicherung gesetz ASVG*).

Laddove per il periodo dal 1° gennaio 1956 in poi siano state riconosciute o versate prestazioni parziali più elevate delle prestazioni parziali che spetterebbero calcolandole secondo la parte III, capitolo II, della presente Convenzione, le prestazioni finora riconosciute o versate sono considerate prestazioni parziali

Il presente Protocollo finale costituisce parte integrante della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale. Esso entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore della citata Convenzione e rimarrà in vigore per la stessa durata.

In fede di che i Plenipotenziari di ciascuno Stato hanno firmato il presente Protocollo finale.

Fatto a Vienna il 21 gennaio 1981

In due originali, in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi essendo ugualmente autentici.

Per la Repubblica Italiana — Libero Della Briotta

Per la Repubblica d'Austria — Willibald Pahr

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
Colombo

LEGGE 25 gennaio 1983, n. **34.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

CONVENZIONE

fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale

Il Presidente della Repubblica italiana

ed

il Presidente della Repubblica di Capoverde

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere la presente Convenzione in materia di sicurezza sociale, ed hanno a tal fine nominato come loro plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

On. Sott. Libero Della Briotta agli affari esteri

il Presidente della Repubblica di Capoverde:

ing. Jose Brito, Segr. di Stato per la cooperazione e la pianificazione

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni che seguono.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

1. Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato:

a) « Stati contraenti »: la Repubblica italiana e la Repubblica di Capoverde;

b) « Legislazione »: le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie concernenti i regimi ed i settori di sicurezza sociale vigenti in ciascuno Stato contraente elencati nell'articolo 2 della presente Convenzione;

c) « Autorità competente »: il Ministro, i Ministri o le Autorità dalle quali dipende la regolamentazione dei regimi di sicurezza sociale;

d) « Istituzione »: l'Organismo o l'Autorità incaricata di applicare l'insieme o parte della legislazione vigente in uno Stato contraente;

e) « Istituzione competente »: l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente nella quale tale istituzione si trova;

f) « Lavoratori »: le persone che possono far valere periodi di assicurazione ai sensi delle legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

g) « Residenza »: dimora abituale;

h) « Soggiorno »: dimora temporanea;

i) « Periodi di assicurazione »: periodi in cui in base alla legislazione di uno Stato contraente sono stati effettivamente versati i contributi o gli stessi si sarebbero dovuti versare oppure si considerano come versati nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui tale legislazione li consideri come periodi di assicurazione;

l) « Prestazioni economiche, pensioni, rendite, sussidi, indennità »: le prestazioni così denominate dalla legislazione applicabile ivi compresi gli elementi a carico di fondi pubblici e tutti i supplementi e gli aumenti previsti da detta legislazione nonché le prestazioni in capitale sostitutive delle pensioni o rendite;

m) « Prestazioni familiari »: tutte le prestazioni in natura od in denaro destinate a compensare i carichi familiari.

2. Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nella presente Convenzione ha il significato che ai termini stessi viene attribuito dalla legislazione che risulti applicabile.

ARTICOLO 2.

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti:

in Italia:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) l'assicurazione malattia e maternità;

d) l'assicurazione contro la tubercolosi;

e) gli assegni familiari;

f) i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;

in Capoverde

a) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) l'assicurazione contro le malattie;

c) l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

d) gli assegni familiari

2. La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo.

3. La presente Convenzione si applicherà, altresì, alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreché, da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato

ARTICOLO 3

La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti nonché ai loro familiari o superstiti.

ARTICOLO 4

I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l'attività lavorativa alle stesse condizioni e con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori di tale Stato.

ARTICOLO 5

1 Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni

a) il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato sempreché la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di ventiquattro mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai ventiquattro mesi previsti, potrà essere prorogata, per un massimo di altri ventiquattro mesi, l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'Autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo della compagnia di navigazione aerea resta soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti sono soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico e vigilanza, quando è in porto, rimane soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto;

d) i funzionari pubblici equiparati di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato rimangono sottoposti alla legislazione del Paese di appartenenza;

e) agli agenti diplomatici ed ai consoli di carriera nonché agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari ed al personale al loro servizio privato, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dalle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963

ARTICOLO 6

1 Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in uno Stato contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di tale Stato, si cumulano, in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente

2. La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di uno Stato contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

ARTICOLO 7.

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

CAPITOLO II

MALATTIA E MATERNITÀ

ARTICOLO 8.

1. I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 11 paragrafo 1-*a*):

che soggiornano o risiedono nel territorio diverso dallo Stato competente;

il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altro Stato contraente oppure

che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altro Stato contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano:

i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti;

ii) delle prestazioni in danaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se essi si trovassero sul territorio di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per analogia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.

ARTICOLO 9.

1. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per *sé* e per i propri familiari dall'istituzione del luogo di residenza e a suo carico.

2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente nonché i suoi familiari, che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questo Stato le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata.

3. Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi del paragrafo 2, saranno rimborsate dall'istituzione competente all'istituzione che le ha corrisposte.

ARTICOLO 10.

Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto dell'istituzione dell'altro Stato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalità o nella misura stabilite nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

CAPITOLO III

INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

ARTICOLO 11.

1. *a*) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un lavoratore è stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi gli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano.

b) Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione anche se nell'altro Stato non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

c) Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni, in base a quanto disposto alla precedente lettera *a*), sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione *compiuti* in Stati

terzi legati ad ambedue gli Stati contraenti da distinte convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

2. Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al precedente paragrafo 1 lettera *a*), l'istituzione competente di tale Stato è tenuta a concedere l'importo della prestazione calcolata unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata ai sensi del successivo paragrafo 3.

3. Qualora un lavoratore non possa far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in tale Stato, l'istituzione competente di detto Stato accerta l'esistenza del diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati contraenti e ne determina l'importo secondo le seguenti regole:

a) determina l'importo teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica;

b) stabilisce, quindi, l'importo effettivo della prestazione spettante all'interessato, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera *a*) in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

4. Nel caso in cui, secondo la legislazione di uno Stato contraente, le prestazioni debbono essere calcolate in rapporto all'ammontare dei valori percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione dall'istituzione che determina la prestazione, sulla base della media dei salari e dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica.

5. Nonostante quanto disposto al paragrafo 1 lettera *a*), se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad erogare prestazioni per tali periodi.

6. Qualora debba essere applicato il paragrafo 1 lettera *c*) del presente articolo, sia l'importo teorico che il rapporto tra i periodi assicurativi di cui al paragrafo 3 lettere *a*) e *b*) del presente articolo vengono determinati tenendo conto anche dei periodi compiuti in Stati terzi.

La presente disposizione non potrà comportare che, per uno stesso periodo di assicurazione, uno dei due Stati contraenti sia tenuto ad erogare più di una prestazione della stessa natura, concessa sulla base del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

ARTICOLO 12.

Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente articolo 11, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione dei due Stati contraenti il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

ARTICOLO 13.

Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.

CAPITOLO IV

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

ARTICOLO 14.

1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte senza limitazione anche se i beneficiari risiedono o soggiornano nell'altro Paese.

2. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al punto 1) ai sensi della propria legislazione, per conto della istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese.

3. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata dalla istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.

4. L'istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese può essere incaricata di procedere al controllo medico degli interessati per l'accertamento del grado d'incapacità lavorativa. Le spese sostenute per tale controllo sono rimborsate in base al costo effettivo.

ARTICOLO 15

1 Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacità lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Paese.

2 Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla istituzione del Paese dove ultimamente si è svolto detto lavoro.

3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'istituzione di uno dei due Paesi, detta istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico. In questo caso l'istituzione dell'altro Paese è obbligata a corrispondere un indennizzo supplementare il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento se la malattia si fosse verificata in questo Paese.

CAPITOLO V

PRESTAZIONI FAMILIARI

ARTICOLO 16

Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari al compimento di periodi di assicurazione o equivalenti, si tiene conto, ove necessario, dei periodi di assicurazione o equivalenti compiuti nell'altro Stato

ARTICOLO 17

Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i familiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo Stato.

ARTICOLO 18

Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù della legislazione di uno Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato che corrisponde le prestazioni di disoccupazione come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo.

ARTICOLO 19

1 Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di un solo Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato debitore della pensione o rendita.

2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui detto titolare risiede, anche se i familiari risiedono o soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente. L'onere delle prestazioni è a carico dello Stato in cui risiede il titolare della pensione o rendita

ARTICOLO 20

Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 17, 18 e 19 è sospeso se, per l'esercizio di un'attività lavorativa, dette prestazioni sono dovute anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio risiedono o soggiornano i familiari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 21

Le Autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza è gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

ARTICOLO 22

1 Le Autorità competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un Accordo amministrativo le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

2 Le Autorità competenti dei due Stati si comunicano reciprocamente le informazioni concernenti leggi, regolamenti e qualsiasi altro provvedimento che possano influire sull'applicazione della presente Convenzione.

ARTICOLO 23

Le Autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona dovunque questa risieda, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione della presente Convenzione. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.

ARTICOLO 24

1 Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati.

2 I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti del l'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.

3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorità o delle istituzioni competenti di uno Stato sarà ritenuta valida da parte delle autorità o delle istituzioni competenti dell'altro Stato

ARTICOLO 25

Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorità o alle istituzioni competenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

ARTICOLO 26

1 Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorità competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato contraente

2 La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata al l'istituzione dell'altro Stato purché l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato.

3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una autorità o ad un'istituzione competente di uno degli Stati, sono considerati come presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorità od istituzioni dell'altro Stato

In tal caso l'Autorità e l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'istituzione competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

ARTICOLO 27

1. L'istituzione competente di uno Stato contraente è tenuta, su richiesta dell'Istituzione dell'altro Stato, ad effettuare gli esami medico-legali concernenti i beneficiari che si trovano nel proprio territorio.

2 Le spese sostenute per gli accertamenti nonché quelle ad essi connesse, sostenute in relazione alla concessione di prestazioni richieste dagli assicurati nei confronti di entrambi gli Stati contraenti, rimangono a carico dello Stato che ha effettuato i predetti accertamenti.

3 Le spese per gli accertamenti sanitari generici, nonché quelle ad essi connesse, sostenute da uno Stato contraente su richiesta dell'altro Stato, restano a carico dello Stato che ha effettuato gli accertamenti; sono invece rimborsate dallo Stato richiedente le spese relative agli accertamenti specialistici e quelle ad essi connesse Tale rimborso viene effettuato conformemente alle tariffe ed alle disposizioni applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti su presentazione di una distinta dettagliata delle spese sostenute.

ARTICOLO 28

1. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni questione o controversia che potrà sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione

2 Ove non si dovesse raggiungere l'accordo di cui al precedente paragrafo, la soluzione della controversia sarà deferita ad un tribunale arbitrale che deciderà su di essa in conformità con i princìpi e le norme della presente Convenzione. Le decisioni del tribunale saranno definitive ed obbligatorie.

3 Il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Le Parti contraenti designeranno ciascuna un arbitro che abbia la cittadinanza di uno Stato terzo. Ove essi non raggiungessero l'accordo sulla designazione del terzo arbitro, la nomina sarà demandata al Presidente della Corte internazionale di giustizia.

ARTICOLO 29

1 Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può chiedere all'istituzione dell'altro Stato di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione da essa eventualmente dovuti al benefi-

ciario L'importo così trattenuto viene trasferito all'istituzione creditrice Nella misura in cui l'importo pagato in eccedenza non può essere trattenuto sugli arretrati dei ratei di pensione, si applicano le disposizioni del paragrafo seguente.

2. Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una prestazione eccedente quella cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta istituzione può, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, chiedere all'istituzione dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sulle somme che eroga a detto beneficiario. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che essa applica, e trasferisce l'importo trattenuto all'istituzione creditrice.

ARTICOLO 30

1 L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrispondere nell'altro Stato in virtù della presente Convenzione, si libera validamente di tali obbligazioni nella valuta del proprio Stato.

2 Nel caso che nell uno o nell'altro Stato vengano introdotte misure restrittive in materia valutaria, entrambi i Governi adotteranno immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento di somme dovute dall'una o dall'altra parte.

ARTICOLO 31

1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della medesima Convenzione Coloro che hanno presentato domanda prima di tale data dovranno presentare una nuova domanda.

2 Saranno presi in considerazione, ai fini della presente Convenzione, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore

3 Qualora le domande di prestazione presentate prima della entrata in vigore della presente Convenzione abbiano dato luogo, per insufficienza contributiva, all'erogazione di una somma *una tantum*, il beneficiario può chiedere una revisione del provvedimento adottato se con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione soddisfa alle condizioni richieste per ottenere la pensione.

4 La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore

ARTICOLO 32

1 Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare durante lo stesso periodo di tempo di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria Ove tale ipotesi si verifichi, l'interessato ha diritto a beneficiare esclusivamente delle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede. Tuttavia tale disposizione non si applica alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte e per malattia professionale liquidate ai sensi della presente Convenzione.

2. Le disposizioni in materia di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato contraente in caso di cumulo di una prestazione di sicurezza sociale con altra prestazione di sicurezza sociale o con altri redditi sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione dell'altro Stato contraente o di redditi ottenuti nel territorio di quest'ultimo Stato.

3 Ai fini dell attuazione del presente articolo, le istituzioni competenti degli Stati contraenti sono tenute a scambiarsi le necessarie informazioni.

ARTICOLO 33

1 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile

2 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati

3 La presente Convenzione avrà durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificare almeno sei mesi prima della scadenza.

4 In caso di denuncia della Convenzione, i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni della Convenzione stessa e i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi fra le Parti.

Fatto a Praja il 18 dicembre 1980 in doppio esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede

Per la Repubblica italiana
LIBERO DELLA BRIOTTA

Per la Repubblica capoverdiana
JOSE BRITO

Visto, *il Ministro degli affa i esteri*
COLOMBO

LEGGE 25 gennaio 1983, n. **35.**

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanità, adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, adottata a New York il 22 luglio 1946 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

RESOLUTION

de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé amendant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé

(Articles 24 et 25)

Le 17 mai 1976 la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution ci-jointe amendant les articles 24 et 25 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

EN FOI DE QUOI nous avons signé le présent document.

FAIT à Genève, le vingt mai 1976, en deux exemplaires.

HAROLD WALTER	H. MAHLER
Le Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé	Le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1. Adopte les amendements suivants aux articles 24 et 25 de la Constitution, les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe étant également authentiques:

TEXTE FRANCAIS

Article 24. — Remplacer par le texte suivant.

ARTICLE 24.

Le Conseil est composé de trente et une personnes, désignées par autant d'Etats Membres. L'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géographique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, étant entendu qu'au moins trois de ces Membres doivent être élus parmi chacune des organisations régionales établies en application de l'article 44. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accompagnée de suppléants et de conseillers.

Article 25. — Remplacer par le texte suivant.

ARTICLE 25.

Ces Membres sont élus pour trois ans et sont rééligibles; cependant, parmi les onze Membres élus lors de la première session de l'Assemblée de la Santé qui suivra l'entrée en vigueur de l'amendement à la présente Constitution portant le nombre des membres du Conseil de trente à trente et un, le mandat du Membre supplémentaire élu sera, s'il y a lieu, réduit d'autant qu'il le faudra pour faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque organisation régionale chaque année.

2. Decide que deux exemplaires de la présente résolution seront authentifiés par la signature du Président de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et celle du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé, qu'un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre conservé dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé.

3. Decide que la notification d'acceptation de ces amendements par les Membres conformément aux dispositions de l'article 73 de la Constitution s'effectuera par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, comme le prévoit l'article 79, b) de la Constitution pour l'acceptation de la Constitution elle-même.

Dixième séance plénière, 17 mai 1976.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella risoluzione.

RISOLUZIONE

della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità che emenda la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità

(articoli 24 e 25)

Il 17 maggio 1976 la ventinovesima Assemblea mondiale della sanità ha adottato la qui unita risoluzione che emenda gli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità.

IN FEDE DI CHE noi abbiamo firmato il presente documento.

FATTO a Ginevra il 20 maggio 1976, in due esemplari.

Il Presidente della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità	Il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità
HAROLD WALTER	H. MAHLER

La ventinovesima Assemblea mondiale della sanità,

1. Adotta i seguenti emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione, i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono egualmente autentici:

Articolo 24. — Sostituire con il testo seguente.

ARTICOLO 24.

Il Consiglio è composto di trentuno persone designate da altrettanti Stati membri. L'Assemblea della sanità sceglie, tenuto conto di un'equa distribuzione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, tenuto conto che almeno tre di tali membri devono essere eletti fra ciascuna delle organizzazioni regionali previste in applicazione dell'articolo 44. Ciascuno di tali Stati invierà al Consiglio una personalità, tecnicamente qualificata nel campo della sanità, che potrà essere accompagnata da supplenti o da consiglieri.

Articolo 25. — Sostituire con il testo seguente.

ARTICOLO 25

Tali membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto riguarda gli undici Membri eletti nel corso della prima sessione dell'Assemblea della sanità che seguirà l'entrata in vigore dell'emendamento alla presente costituzione che porta il numero dei membri del Consiglio da trenta a trentuno, il mandato del membro supplementare eletto sarà ridotto, se del caso, nella misura necessaria a facilitare ogni anno l'elezione di almeno un Membro di ogni organizzazione regionale.

2. Decide che due esemplari della presente risoluzione saranno autenticati dalla firma del Presidente della ventinovesima Assemblea mondiale della sanità e da quella del Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, che uno di tali esemplari sarà trasmesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario della costituzione, e l'altro conservato negli archivi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

3. Decide che la notifica di accettazione di tali emendamenti da parte dei Membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 73 della costituzione, si effettuerà per mezzo del deposito di uno strumento ufficiale da depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come previsto all'articolo 79, *b*) della costituzione per l'accettazione della costituzione stessa.

Decima seduta plenaria, 17 maggio 1976.

LEGGE 25 gennaio 1983, n. **36.**

Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunità, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti protocolli firmati a Bruxelles, alle date sotto indicate, tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, detta Comunità e la Repubblica ellenica, da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Ìslanda e l'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità:

A) *17 luglio 1980:*

protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

protocollo complementare all'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità, per il Principato del Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera;

B) *6 novembre 1980:*

protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro;

protocollo aggiuntivo all'accordo del 14 maggio 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro;

protocollo aggiuntivo all'accordo del 5 ottobre 1973 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro;

protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Islanda;

C) *28 novembre 1980:*

protocollo aggiuntivo all'accordo del 22 luglio 1972 tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 10, 2, 11, 11, 11, 5 e 11 dei protocolli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — FORTE —
PANDOLFI — CAPRIA — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e la Confederazione svizzera,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente Protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I
ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con l'allegata dichiarazione è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II
MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica per quanto riguarda la Svizzera e la Svizzera per quanto riguarda la Repubblica ellenica aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;
1° gennaio 1984;
1° gennaio 1985;
1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svizzera, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svizzera, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svizzera.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svizzera sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svizzera.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 8.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 9.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENSGEN

Pour la République française

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

EUGENIO PLAJA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

PIERRE CUENOUD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE

all'Accordo addizionale sulla validità, per il Principato di Liechtenstein, dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

Il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Confederazione svizzera,

il Principato di Liechtenstein,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato « accordo »,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1980, qui di seguito denominato « protocollo aggiuntivo »,

considerato che il Principato di Liechtenstein forma un'unione doganale con la Svizzera conformemente al trattato del 29 marzo 1923 e che detto trattato non conferisce validità, per il Principato di Liechtenstein, a tutte le disposizioni dell'accordo;

considerato che, pertanto, è stato concluso il 22 luglio 1972 un accordo addizionale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera ed il Principato di Liechtenstein sulla validità dell'accordo per il Principato medesimo,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

La Repubblica ellenica aderisce all'accordo addizionale sulla validità, per il Principato di Liechtenstein, dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972.

ARTICOLO 2.

Il presente protocollo complementare è approvato dal Principato di Liechtenstein, dalla Svizzera e dagli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio conformemente alle relative procedure nazionali. Esso entra in vigore contemporaneamente al protocollo aggiuntivo ed è valido fin quando rimane in vigore il trattato del 29 marzo 1923.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENSGEN

Pour la République française

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

EUGENIO PLAJA

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

PIERRE CUENOUD

Für das Fürstentum Liechtenstein

PIERRE CUENOUD

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e il Regno di Svezia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I
ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con le allegate dichiarazioni è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II
MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3.

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Svezia, e la Svezia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

ARTICOLO 4.

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5.

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Svezia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Svezia, è abolita il 1° gennaio 1981.

Articolo 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Svezia.

Articolo 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Svezia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.
Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Svezia.

Articolo 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Articolo 10.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e svedese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland

GISBERT POENSGEN

Pour la République française

JEAN VIDAL

For Ireland

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

M. H. J. Ch. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

MICHAEL BUTLER

For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
For the European Coal and Steel Community
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

För Konungariket Sverige

KARL-VILHELM WÖHLER

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e il Regno di Norvegia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, qui di seguito denominato «accordo»,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo

TITOLO I
ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo e dell'atto finale con le allegate dichiarazioni è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

TITOLO II
MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Norvegia, e la Norvegia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni, del 20 per cento ciascuna, sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Norvegia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Norvegia, è abolita il 1° gennaio 1981.

ARTICOLO 6.

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Norvegia.

ARTICOLO 7.

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Norvegia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981: 25 per cento;

1° gennaio 1982: 25 per cento;

1° gennaio 1983: 25 per cento;

1° gennaio 1984: 25 per cento.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Norvegia.

ARTICOLO 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Norvegia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Norvegia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Norvegia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Norvegia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati dai paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Norvegia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Norvegia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Norvegia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti con-

traenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e norvegese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Fur die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M H J CH RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

For Kongeriket Norge,

SVERRE JULIUS GJELLUM

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

La Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato

e la Repubblica di Finlandia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo

Articolo 1

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

Titolo I
ADEGUAMENTI

Articolo 2

Il testo dell'accordo, compresi l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale con le allegate dichiarazioni, è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca.

Titolo II
MISURE TRANSITORIE

Articolo 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica, per quanto riguarda la Finlandia, e la Finlandia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, aboliscono gradualmente i dazi doganali alla importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986

Articolo 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980.

ARTICOLO 5

1 La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Finlandia, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;

1° gennaio 1984;

1° gennaio 1985;

1° gennaio 1986

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.

3 Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e la Finlandia, è abolita il 1° gennaio 1981

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari della Finlandia.

ARTICOLO 7

1 I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari della Finlandia sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981 : 25 per cento;

1° gennaio 1982 : 25 per cento;

1° gennaio 1983 25 per cento;

1° gennaio 1984 25 per cento

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1 essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari della Finlandia.

ARTICOLO 8

1 Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità per stabilire i loro listini prezzi.

2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Finlandia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parità scelto per stabilire i loro listini non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunità informa immediatamente la Finlandia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Finlandia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Finlandia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti.

Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Finlandia e delle imprese dei loro Stati membri attuali sui listini di prezzo dei produttori in Finlandia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1° gennaio 1981. La Comunità fornisce alla Finlandia un elenco di siffatti prodotti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio

1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e finlandese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M.H.J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

For Det europæiske Kul - og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,
For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Suomen tasavallan puolesta,

ÅKE WIHTOL

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica, che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e la Repubblica d'Islanda,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2.

Il testo dell'accordo e dell'allegato che ne costituisce parte integrante nonché dell'atto finale con le dichiarazioni allegate è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. La versione greca è approvata tramite uno scambio di lettere tra le parti contraenti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 3.

Le modifiche alle regole di origine eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee sono approvate mediante scambio di lettere tra le parti contraenti.

ARTICOLO 4.

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 6.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e islandese, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì sei novembre millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

JEAN VIDAL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

PAOLO GALLI

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M. H. J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Fyrir Lyðveldið Island,

HENRIK SV. BJÖRNSSON

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità

il Regno del Belgio,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

il Granducato del Lussemburgo,

il Regno dei Paesi Bassi,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e la Repubblica ellenica che aderisce alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato,

e la Repubblica d'Austria,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1° gennaio 1981,

visto l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato « accordo »,

hanno deciso di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e di concludere il presente protocollo:

ARTICOLO 1.

Con il presente protocollo la Repubblica ellenica aderisce all'accordo.

TITOLO I

ADEGUAMENTI

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo è redatto in greco e fa fede al pari dei testi originali. Il Comitato misto approva la versione greca

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

ARTICOLO 3

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica per quanto riguarda l'Austria, e la Repubblica d'Austria, per quanto riguarda la Grecia, aboliscono gradualmente i dazi doganali all'importazione secondo il calendario seguente:

il 1° gennaio 1981, ciascun dazio è ridotto al 90 per cento del dazio di base;

il 1° gennaio 1982, ciascun dazio è ridotto all'80 per cento del dazio di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;
1° gennaio 1984;
1° gennaio 1985;
1° gennaio 1986

ARTICOLO 4

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 3 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980

ARTICOLO 5.

1 La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Austria, secondo il seguente calendario:

il 1° gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90 per cento dell'aliquota di base;

il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80 per cento dell'aliquota di base;

le altre quattro riduzioni del 20 per cento ciascuna sono effettuate il:

1° gennaio 1983;
1° gennaio 1984;
1° gennaio 1985;
1° gennaio 1986

2 L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980

3 Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Austria, è abolita il 1° gennaio 1981

ARTICOLO 6

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Austria.

ARTICOLO 7

1 I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Austria sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981

Le aliquote dei depositi cauzionali all'importazione e dei pagamenti in contanti sono ridotte secondo il calendario seguente:

1° gennaio 1981 25 per cento;
1° gennaio 1982 25 per cento;
1° gennaio 1983 25 per cento;
1° gennaio 1984 25 per cento

2 Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Austria.

ARTICOLO 8

Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità multipli

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 9.

Il Comitato misto apporta alle regole di origine le modifiche eventualmente necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

ARTICOLO 10.

Lo scambio di lettere allegato al presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 11.

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che prima di questa data le parti contraenti si siano reciprocamente notificato l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 12.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentottanta.

Pour le Royaume de Belgique,
Voor het Koninkrijk België,

PAUL NOTERDAEME

På Kongeriget Danmarks vegne,

GUNNAR RIBERHOLDT

Für die Bundesrepublik Deutschland,

GISBERT POENSGEN

Pour la République française,

LUC DE LA BARRE DE NANTEUIL

For Ireland,

BRENDAN DILLON

Per la Repubblica italiana,

RENATO RUGGIERO

Pour Le Grand-Duché de Luxembourg,

JEAN DONDELINGER

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

M.H.J. CH. RUTTEN

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,

MICHAEL BUTLER

For Det europæiske Kul- og Stålfællesskab,
Für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl,

For the European Coal and Steel Community,
Pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

MANFRED CASPARI

Per la Repubblica ellenica

MARCOS ECONOMIDES

Für die Republik Österreich,

GEORG SEYFFERTITZ

LETTERA N 1

Bruxelles, 28 novembre 1980

Signor Ambasciatore,

con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati:

« 2 Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera *b*), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'e enco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data »

La Comunità informerà immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunità in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunità metterà alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.

Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione

Per la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

MANFRED CASPARI

LETTERA N 2

Bruxelles, 28 novembre 1980

Signor Caspari,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« con riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, secondo ed ultimo comma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, ed al protocollo aggiuntivo all'accordo soprammenzionato firmato in data odierna, ho l'onore di trasmetterLe con la presente il testo dell'articolo 129, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati:

"2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera *b*), ultimo comma del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione in detta data".

La Comunità informerà immediatamente l'Austria delle autorizzazioni date a imprenditori della Comunità in conformità dell'articolo 129, paragrafo 2 dell'atto di adesione. Inoltre la Comunità metterà alla disposizione dell'Austria la lista dei prodotti, di cui allo stesso articolo.

Le sarei grato se volesse avere la gentilezza di confermarmi la ricevuta di questa lettera ».

Voglia gradire, Signor Caspari, l'espressione della mia più profonda stima.

Per la Repubblica d'Austria

GEORG SEYFFERTITZ

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 25 gennaio 1983, n. 37.

Adesione al protocollo relativo all'accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al protocollo relativo all'accordo dell'Aja del 28 novembre 1960, modificato dall'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 9 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — DARIDA —
GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

PROTOCOLE DE GENÈVE

relatif à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

ARTICLE PREMIER.

(*Expressions abrégées*).

Au sens du présent Protocole, il faut entendre par:

i) « Arrangement de La Haye », l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels conclu le 6 novembre 1925;

ii) « Acte de 1934 », l'Acte de l'Arrangement da La Haye revisé à Londres le 2 juin 1934;

iii) « Acte de 1960 », l'Acte de l'Arrangement de La Haye revisé à La Haye le 28 novembre 1960;

iv) « Acte de 1967 », l'Acte de Stockholm du 14 juillet 1967, complémentaire à l'Arrangement de La Haye;

v) « Union de La Haye », l'Union instituée par l'Arrangement de La Haye;

vi) « Etat contractant », tout Etat lié par le présent Protocole;

vii) « ressortissant » d'un Etat, également toute personne qui, sans être un ressortissant de cet Etat, est domiciliée ou a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire dudit Etat;

viii) « Bureau international », le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);

ix) « Directeur général », le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 2.

(*Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants liés par l'Acte de 1934*).

1. A l'égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d'un Etat contractant lié par l'Acte de 1934 et sous réserve de l'alinéa 2), les articles premier à 14 et 17 à 21 de l'Acte de 1934 sont appliqués par les Etats contractants liés par l'Acte de 1934, alors que les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par les Etats contractants non liés par l'Acte de 1934; le Bureau international applique le premier ensemble d'articles pour ce qui concerne les Etats contractants liés par l'Acte de 1934 et le second ensemble d'articles pour ce qui concerne les Etats contractants non liés par l'Acte de 1934.

2. Au moment d'effectuer le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel, le déposant qui est le ressortissant d'un Etat contractant lié par l'Acte de 1934 peut demander que les dispositions de l'Acte de 1960 soient appliquées pour ce qui concerne tout Etat contractant lié par l'Acte de 1934; à l'égard de tout dépôt international accompagné d'une telle demande et pour ce qui concerne l'Etat ou les Etats nommés dans la demande, les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960 sont appliqués par ce dernier Etat ou ces derniers Etats et par le Bureau international.

ARTICLE 3.

(*Dépôts effectués par les ressortissants des Etats contractants non liés par l'Acte de 1934*).

A l'égard de tout dépôt international de dessin ou modèle industriel effectué par le ressortissant d'un Etat contractant non lié par l'Acte de 1934, les articles 2 à 15 et 18 de l'Acte de 1960, qui sont reproduits en annexe, sont appliqués par tous les Etats contractants et par le Bureau international.

ARTICLE 4.

(*Règlement d'exécution*).

1. Les modalités d'application du présent Protocole sont prescrites par un règlement d'exécution adopté par l'Assemblée de l'Union de La Haye au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le règlement d'exécution ainsi adopté entre en vigueur un mois après son adoption.

2. Le règlement intérieur de l'Assemblée de l'Union de La Haye règle le droit de vote relatif à l'adoption et à toute modification des dispositions du règlement d'exécution qui ne concernent que les Etats contractants.

ARTICLE 5.

(*Accession à l'Acte de 1967*).

En ce qui concerne tout Etat qui préalablement n'a pas ratifié l'Acte de 1967 ou n'y a pas adhéré, la ratification du présent Pro-

tocole ou l'adhésion au présent Protocole comporte la ratification automatique de l'Acte de 1967 ou l'adhésion automatique à cet Acte.

ARTICLE 6.

(Entrée dans l'Union de La Haye).

En ce qui concerne tout Etat qui n'est pas un pays de l'Union de La Haye, la ratification du présent Protocole ou l'adhésion au présent Protocole a également pour effet que ledit Etat devient un pays de l'Union de La Haye à la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à son égard.

ARTICLE 7.

(Modalités selon lesquelles les Etats peuvent devenir parties au Protocole).

1. Le présent Protocole peut être signé par:

i) tout Etat qui est ou qui a été lié par l'Acte de 1934;

ii) tout autre Etat qui, le 1er décembre 1975 au plus tard, a déposé un instrument de ratification ou d'adhésion concernant l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960.

2. Tout Etat peut devenir partie au présent Protocole par:

i) le dépôt d'un instrument de ratification, s'il a signé le présent Protocole;

ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion, s'il n'a pas signé le présent Protocole,

à condition que cet Etat, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole, soit lié par l'Acte de 1934, ou, sans être lié par ledit Acte, ait déposé un instrument de ratification ou d'adhésion concernant l'Acte de 1934 ou l'Acte de 1960.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole sont déposés auprès du Directeur général.

ARTICLE 8.

(Groupes régionaux).

1. Si plusieurs Etats forment un groupe régional avec une administration commune en matière de dessins et modèles industriels, chacun des Etats qui forment ce groupe régional peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent Protocole ou à une date ultérieure à ce dépôt, déposer auprès du Directeur général une notification indiquant les Etats qui forment le groupe régional et aux termes de laquelle:

i) une administration commune se substitue à l'administration nationale de chacun des Etats qui forment le groupe régional, et

ii) les Etats qui forment le groupe régional doivent être considérés comme un seul Etat pour l'application des articles 2 et 3 du présent Protocole.

2. Une telle notification produit les effets visés à l'alinéa 1) un mois après la date à laquelle le Directeur général a reçu les notifications et dépôts visés à l'alinéa 1) de tous les Etats qui forment le groupe régional ou, au cas où cette date serait antérieure de plus d'un mois à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de tous les Etats qui forment le groupe régional, à ladite date d'entrée en vigueur.

ARTICLE 9.

(Entrée en vigueur).

1. Sous réserve de l'article 11.1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion de deux Etats liés par l'Acte de 1934 et de deux Etats non liés par l'Acte de 1934; toutefois, aucun dépôt international de dessin ou modèle industriel ne peut être effectué en vertu du présent Protocole avant l'entrée en vigueur du règlement d'exécution visé à l'article 4.

2. A l'égard de tout Etat autre que ceux dont les instruments provoquent l'entrée en vigueur du présent Protocole en vertu de l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

ARTICLE 10.

(Dénonciation).

1. Tout Etat peut dénoncer le présent Protocole en tout temps après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole est entré en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. Toute dénonciation du présent Protocole s'effectue par notification adressée au Directeur général. Elle prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3. La dénonciation du présent Protocole par un Etat contractant ne le relève pas de ses obligations telles qu'elles découlent du pré-

sent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date à laquelle la dénonciation devient effective.

ARTICLE 11.

(Effets de l'entrée en vigueur de l'Acte de 1960).

1. Le présent Protocole n'entre pas en vigueur si, à la date à laquelle il entrerait en vigueur en vertu de l'article 9.1), l'Acte de 1960 est déjà en vigueur.

2. *a)* Le présent Protocole cesse d'avoir effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Acte de 1960;

b) le fait que le présent Protocole cesse d'avoir effet conformément au sous-alinéa *a)* ne relève pas les Etats contractants de leurs obligations telles qu'elles découlent du présent Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date du dépôt international est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Acte de 1960.

ARTICLE 12.

(Signature, langues, fonctions de dépositaire).

1. Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et française, qui est déposé auprès du Directeur général.

2. Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les autres langues que l'Assemblée de l'Union de La Haye peut indiquer.

3. Le présent Protocole reste ouvert à la signature jusqu'au 1er décembre 1975.

4. Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

5. Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

6. Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les Etats parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle les signatures, le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion, l'entrée en vigueur du présent Protocole et toutes autres notifications pertinentes.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le vingt-neuf août mil neuf cent soixante-quinze.

Pour la République Fédérale d'Allemagne:

AXEL HERBST
ELISABETH STEUP

Pour le Royaume de Belgique:

R. RAUX

Pour la République Arabe d'Egypte:

Pour l'Etat Espagnol:

Pour la République française:

FERNAND-LAURENT (30 octobre 1975)

Pour la République d'Indonesie:

Pour la Principauté de Liechtenstein:

A. F. DE GERLICZY-BURIAN

Pour le Royaume du Maroc:

Pour la Principauté de Monaco:

Pour le Royaume des Pays-Bas:

E. TYDEMAN

Pour la République Démocratique Allemande:

Pour la République du Sud Viet-Nam:

Pour le Saint-Siège:

Pour la Confédération Suisse:

P. BRAENDLI

Pour la République Tunisienne:

ANNEXE.

EXTRAITS DE L'ACTE DE 1960
(voir les articles 2.1 et 3 du Protocole).

ARTICLE 2.

Au sens du présent Arrangement, il faut entendre par:

Arrangement de 1925, l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925;

Arrangement de 1934, l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925, revisé à Londres le 2 juin 1934;

le présent Arrangement, l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu'il résulte du présent Acte;

le Règlement, le Règlement d'exécution du présent Arrangement;

Bureau international, le Bureau de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle;

dépôt international, un dépôt effectué auprès du Bureau international;

dépôt national, un dépôt effectué auprès de l'Administration nationale d'un Etat contractant;

dépôt multiple, un dépôt comprenant plusieurs dessins ou modèles;

Etat d'origine d'un dépôt international, l'Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, si le déposant a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, celui de ces Etats contractants qu'il a désigné dans sa demande; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'Etat contractant où il a son domicile; s'il n'a pas son domicile dans un Etat contractant, l'Etat contractant dont il est le ressortissant;

Etat procédant à un examen de nouveauté, un Etat dont la législation nationale prévoit un système qui comporte une recherche et un examen préalables d'office, effectués par son Administration nationale et portant sur la nouveauté de tous les dessins ou modèles déposés.

ARTICLE 3.

Les ressortissants des Etats contractants ou les personnes qui, bien que n'étant pas ressortissantes de l'un de ces Etats, sont do-

miciliées ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un desdits Etats, peuvent déposer des dessins ou modèles auprès du Bureau international.

Article 4.

1. Le dépôt international peut être effectué au Bureau international:

1) directement, ou

2) par l'intermédiaire de l'Administration nationale d'un Etat contractant si la législation de cet Etat le permet.

2. La législation nationale de tout Etat contractant peut exiger que tout dépôt international pour lequel cet Etat est réputé Etat d'origine soit présenté par l'intermédiaire de son Administration nationale. Le défaut d'observation d'une telle prescription n'affecte pas les effets du dépôt international dans les autres Etats contractants.

Article 5.

1. Le dépôt international comporte une demande, une ou plusieurs photographies ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ainsi que le paiement des taxes prévu par le Règlement.

2. La demande contient:

1) la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;

2) la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;

3) si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9, l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;

4) tous autres renseignements prévus par le Règlement.

3. *a*) La demande peut en outre contenir:

1) une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;

2) une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;

3) une requête d'ajournement de la publication telle que prévue à l'article 6, alinéa 4.

b) Des exemplaires ou maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle peuvent également être joints à la demande.

4. Un dépôt multiple peut comprendre plusieurs dessins ou modèles destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles visée à l'article 21, alinéa 2, chiffre 4).

Article 6.

1. Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l'enregistrement des dépôts internationaux.

2. Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L'enregistrement porte la même date.

3. *a*) Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique:

1) des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;

2) la date du dépôt international;

3) les renseignements prévus par le Règlement.

b) Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales.

4. *a*) La publication visée à l'alinéa 3, lettre *a*), est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.

b) Pendant la période visée à la lettre *a*) ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

c) Si le déposant ne paie pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l'expiration de la période visée à la lettre *a*) ci-dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n'effectue pas la publication visée à l'alinéa 3, lettre *a*).

d) Jusqu'à l'expiration de la période visée à la lettre *a*) ci-dessus, le Bureau international tient secret l'enregistrement d'un

dépôt assorti d'une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d'aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s'appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l'expiration de ladite période.

5. A l'exception des cas visés à l'alinéa 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.

Article 7

1 *a)* Tout dépôt enregistré au Bureau international produit, dans chacun des Etats contractants désignés par le déposant dans sa demande, les mêmes effets que si toutes les formalités prévues par la loi nationale pour obtenir la protection avaient été remplies par le déposant et que si tous les actes administratifs prévus à cette fin avaient été accomplis par l'Administration de cet Etat.

b) Sous réserve des dispositions de l'article 11, la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt enregistré au Bureau international est régie dans chacun des Etats contractants par les dispositions de la loi nationale qui s'appliquent dans ledit Etat aux dessins ou modèles dont la protection est revendiquée par la voie du dépôt national et pour lesquels toutes les formalités ont été remplies et tous les actes administratifs ont été accomplis.

2 Le dépôt international ne produit pas d'effets dans l'Etat d'origine si la législation de cet Etat le prévoit

Article 8

1 Nonobstant les dispositions de l'article 7, l'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois, au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l'article 7, alinéa 1. Si le refus n'est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n'a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l'expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale.

2. Le délai de six mois visé à l'alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l'Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l'enregistrement du dépôt international est publié. L'Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande.

3 Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l'Administration nationale visée à l'alinéa 1 que s'il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. La notification de la décision doit indiquer:

1) les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale;

2) la date visée à l'alinéa 2

3) le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;

4) l'Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés

4 *a)* L'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l'envoi d'une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée:

1) une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle;

2) une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu'ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.

b) Aucune taxe n'est prélevée par une Administration nationale pour la remise d'une telle déclaration ou d'une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale.

5 *a)* Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 doit en informer le Bureau international

b) Si la législation d'un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l'un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s'appliquent qu'en ce qui concerne ce système.

ARTICLE 9.

Si le dépôt international du dessin ou modèle est effectué dans les six mois suivant le premier dépôt du même dessin ou modèle dans un des Etats membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et si la priorité est revendiquée pour le dépôt international, la date de la priorité est celle de ce premier dépôt.

ARTICLE 10.

1. Le dépôt international peut être renouvelé tous les cinq ans par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, des taxes de renouvellement fixées par le Règlement.

2. Moyennant le versement d'une surtaxe fixée par le Règlement, un délai de grâce de six mois est accordé pour les renouvellements du dépôt international.

3. Lors du paiement des taxes de renouvellement, doivent être indiqués, le numéro du dépôt international et, si le renouvellement ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants où le dépôt est sur le point d'expirer, ceux de ces Etats où le renouvellement doit être effectué.

4. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.

5. Le Bureau international enregistre et publie les renouvellements.

ARTICLE 11.

1. *a)* La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à:

1) dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;

2) cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.

b) Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minima prévues à la lettre *a)* sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.

2. Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international.

3. Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1.

4. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1, lettre *b)*, la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.

ARTICLE 12.

1. Le Bureau international doit enregistrer et publier tout changement affectant la propriété d'un dessin ou modèle faisant l'objet d'un dépôt international en vigueur. Il est entendu que le transfert de la propriété peut être limité aux droits découlant du dépôt international dans un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

2. L'enregistrement visé à l'alinéa 1 produit les mêmes effets que s'il avait été effectué par les Administrations nationales des Etats contractants.

ARTICLE 13.

1. Le titulaire d'un dépôt international peut, au moyen d'une déclaration qui est adressée au Bureau international, renoncer à ses droits pour tous les Etats contractants ou pour un certain nombre d'entre eux seulement et, en cas de dépôt multiple, pour une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.

2. Le Bureau international enregistre la déclaration et la publie.

ARTICLE 14.

1. Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu'un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l'objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.

2. Si la législation nationale d'un Etat contractant prévoit l'apposition d'une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l'autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets, portent la mention de réserve internationale.

3. Doit être considéré comme mention de réserve internationale le symbole Ⓓ (lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit:

1) de l'indication de l'année du dépôt international et du nom ou de l'abréviation usuelle du nom du déposant, soit

2) du numéro du dépôt international.

4. La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d'auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l'absence d'une telle mention, cette protection peut être obtenue.

ARTICLE 15.

1. Les taxes prévues par le Règlement comprennent:

1) les taxes pour le Bureau international;

2) des taxes pour les Etats contractants désignés par le déposant, à savoir:

a) une taxe pour chacun des Etats contractants;

b) une taxe pour chacun des Etats contractants qui procede a un examen de nouveauté et requiert le paiement d'une taxe pour procéder audit examen.

2. Pour un même dépôt, les taxes payées pour un Etat contractant, en vertu des dispositions de l'alinéa 1, chiffre 2), lettre *a*), sont déduites du montant de la taxe visée à l'alinéa 1, chiffre 2), lettre *b*), lorsque cette dernière taxe devient exigible pour ledit Etat.

ARTICLE 18.

Les dispositions du présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un Etat contractant et n'affectent en aucune manière la protection accordée aux œuvres artistiques et aux œuvres d'art appliqué par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

PROTOCOLLO DI GINEVRA
relativo all'Accordo de L'Aja sul deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

ARTICOLO 1.

(*Espressioni abbreviate*).

Ai sensi del presente Protocollo, si deve intendere per:

i) « Accordo de L'Aja » l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;

ii) « Atto del 1934 », l'Atto modificativo dell'Accordo de L'Aja riveduto a Londra il 2 giugno 1934;

iii) « Atto del 1960 », l'Atto modificativo dell'Accordo de L'Aja riveduto all'Aja il 28 novembre 1960;

iv) « Atto del 1967 », l'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, complementare dell'Accordo de L'Aja;

v) « Unione dell'Aja », l'Unione istituita con l'Accordo de L'Aja;

vi) « Stato contraente », ogni Stato vincolato dal presente Protocollo;

vii) « cittadino » di uno Stato, anche ogni persona che, pur non essendo cittadino di detto Stato, è domiciliato o ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e reale sul territorio di detto Stato;

viii) « Ufficio internazionale », l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale e, fintantoché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);

ix) « Direttore Generale », il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale.

ARTICOLO 2.

(*Deposito effettuato dai cittadini degli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934*).

1. Per quanto riguarda il deposito internazionale di disegni o modelli industriali effettuato dal cittadino di uno Stato contraente

vincolato dall'Atto del 1934 e con riserva del comma 2), vengono applicati dagli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934 gli articoli dall'1 al 14 e dal 17 al 21 dell'Atto del 1934, mentre gli articoli dal 2 al 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960, che sono riprodotti in allegato, vengono applicati dagli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934; l'Ufficio Internazionale applica il primo gruppo di articoli per quanto concerne gli Stati contraenti vincolati dall'Atto del 1934 ed il secondo gruppo gli articoli per quanto concerne gli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934.

2. Al momento di effettuare il deposito internazionale di un disegno o modello industriale, il depositante che è cittadino di uno Stato contraente vincolato dall'Atto del 1934 può richiedere che le disposizioni dell'Atto del 1960 vengano applicate nei confronti di ogni Stato contraente vincolato dall'Atto del 1934; ad ogni deposito internazionale accompagnato da detta richiesta e nei confronti dello Stato o degli Stati nominati nella richiesta, gli articoli da 2 a 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960 vengono applicati da quest'ultimo Stato o da questi ultimi Stati e dall'Ufficio internazionale.

ARTICOLO 3.

(Depositi effettuati dai cittadini degli Stati contraenti non vincolati dall'Atto del 1934).

Gli articoli da 2 a 15 e l'articolo 18 dell'Atto del 1960, che sono riprodotti in allegato, vengono applicati da tutti gli Stati contraenti e dall'Ufficio internazionale ai depositi internazionali di disegni o modelli industriali effettuati dal cittadino di uno Stato contraente non vincolato dall'Atto del 1934.

ARTICOLO 4.

(Regolamento di esecuzione).

1. Le modalità di applicazione del presente Protocollo sono prescritte da un regolamento di esecuzione adottato dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja non più tardi di due mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il regolamento di esecuzione così adottato entrerà in vigore un mese dopo la sua adozione.

2. Il regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione dell'Aja regola il diritto di voto relativo all'adozione e ad ogni modifica delle disposizioni del regolamento di esecuzione che riguardano esclusivamente gli Stati contraenti.

ARTICOLO 5.

(Adesione all'Atto del 1967).

Per quanto riguarda gli Stati che non hanno preventivamente ratificato l'Atto del 1967 o non vi hanno aderito, la ratifica al presente Protocollo o l'adesione al presente Protocollo comporta la ratifica automatica dell'Atto del 1967 o l'adesione automatica a tale Atto.

ARTICOLO 6.

(Ingresso nell'Unione dell'Aja).

Per quanto riguarda ogni Stato che non fa parte dell'Unione dell'Aja, la ratifica del presente Protocollo o l'adesione al presente Protocollo comporta inoltre che detto Stato diventa un paese dell'Unione dell'Aja alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei suoi confronti.

ARTICOLO 7.

(Modalità mediante le quali gli Stati possono diventare parti al Protocollo).

1. Il presente Protocollo può essere firmato da:

i) ogni Stato che è o che è stato vincolato dall'Atto del 1934;

ii) ogni altro Stato che ha depositato, non oltre il 1° dicembre 1975, uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 e all'Atto del 1960.

2. Ogni Stato può diventare parte al presente Protocollo mediante:

i) il deposito di uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Protocollo;

ii) il deposito di uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Protocollo,

a condizione che detto Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione del presente Protocollo, sia vincolato dall'Atto del 1934 o, senza essere vincolato da detto Atto, abbia depositato uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 o all'Atto del 1960.

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione riguardanti il presente Protocollo vengono depositati presso il Direttore Generale.

ARTICOLO 8.

(Gruppi regionali).

1. Se più Stati formano un gruppo regionale con una amministrazione comune in materia di disegni e modelli industriali, ciascuno degli Stati che formano detto gruppo regionale può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione del presente Protocollo o in data successiva a detto deposito, depositare presso il Direttore Generale una notificazione indicante gli Stati che formano il gruppo regionale ai sensi della quale:

i) un'amministrazione comune si sostituisce all'amministrazione nazionale di ciascuno degli Stati che formano il gruppo regionale; e

ii) gli Stati che formano il gruppo regionale devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.

2. Detta notificazione produce gli effetti previsti al primo comma un mese dopo la data in cui il Direttore Generale ha ricevuto le notificazioni e i depositi previsti al primo comma di tutti gli Stati che formano il gruppo regionale o, nel caso in cui detta data dovesse essere anteriore di più di un mese alla data di entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti di tutti gli Stati che formano il gruppo regionale, alla predetta data di entrata in vigore.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Con riserva dell'articolo 11, primo comma, il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due Stati vincolati dall'Atto del 1934 e di due Stati non vincolati dall'Atto del 1934; tuttavia, nessun deposito internazionale di disegno o modello industriale può essere effettuato in virtù del presente Protocollo prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 4.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore, nei confronti di ogni Stato diverso da quelli i cui strumenti provocano l'entrata in vigore del presente Protocollo in virtù del primo comma, un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO 10.

(Denuncia).

1. Ogni Stato ha la facoltà di denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento dopo lo scadere di un termine di cinque anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di detto Stato.

2. Ogni denuncia del presente Protocollo si effettua mediante notificazione inviata al Direttore Generale. Essa produce i suoi effetti un anno dopo il giorno in cui il Direttore Generale ha ricevuto la notificazione.

3. La denuncia del presente Protocollo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che derivano dal presente Protocollo per quanto riguarda i disegni o modelli industriali la cui data di deposito internazionale è anteriore alla data in cui la denuncia diviene effettiva.

ARTICOLO 11.

(Effetti dell'entrata in vigore dell'Atto del 1960).

1. Il presente Protocollo non entra in vigore se, alla data in cui dovrebbe entrare in vigore in virtù dell'articolo 9, primo comma, l'Atto del 1960 è già in vigore.

2. *a)* Il presente Protocollo cessa di produrre i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960;

b) Il fatto che il presente Protocollo cessi di produrre i suoi effetti conformemente al sotto-comma *a)* non esime gli Stati contraenti dagli obblighi che derivano loro dal presente Protocollo per quanto riguarda i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale è anteriore alla data di entrata in vigore dell'Atto del 1960.

ARTICOLO 12.

(Firma, lingue, funzioni di depositario).

1. Il presente Protocollo viene firmato in un unico esemplare originale, in lingua inglese e francese, che viene depositato presso il Direttore Generale.

2. Testi ufficiali vengono stabiliti dal Direttore Generale, dopo consultazione dei governi interessati, nelle altre lingue che verranno indicate dall'Assemblea dell'Aja.

3. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma fino al 1° dicembre 1975.

4. Il Direttore Generale certifica e trasmette due copie del presente Protocollo ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e, su richiesta, al Governo di ogni altro Stato.

5. Il Direttore Generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

6. Il Direttore Generale notifica ai Governi di tutti gli Stati parti alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale le firme, il deposito di strumenti di ratifica o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo e provvede a tutte le altre notificazioni pertinenti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Ginevra, il ventinove agosto millenovecentosettantacinque.

(Seguono le firme).

ALLEGATO.

ESTRATTO DELL'ATTO DEL 1960

(vedasi gli articoli 2, primo comma, e 3 del Protocollo).

ARTICOLO 2.

Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per:

Accordo del 1925, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;

Accordo del 1934, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934;

il presente Accordo, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto;

il Regolamento, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo;

Ufficio internazionale, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale;

deposito internazionale, un deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale;

deposito nazionale, un deposito effettuato presso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente;

deposito multiplo, un deposito che comprende più disegni o modelli;

Stato d'origine di un deposito internazionale, lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza;

Stato che procede all'esame della novità, uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d'ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.

ARTICOLO 3.

I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliati o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale.

ARTICOLO 4.

1. Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale:

1) direttamente, o

2) per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette.

2. La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

ARTICOLO 5.

1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie – o qualsiasi altra rappresentazione grafica – del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.

2. La domanda contiene:

1) la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;

2) l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato;

3) se il depositante desidera rivendicare la priorità citata all'articolo 9, l'indicazione della data e del numero del deposito che dà origine al diritto di priorità;

4) tutte le altre informazioni previste dal Regolamento.

3. *a*) La domanda può inoltre contenere:

1) una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;

2) una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello;

3) una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall'articolo 6, quarto comma;

b) Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.

4. Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall'articolo 21, secondo comma, numero 4).

ARTICOLO 6.

1. L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali.

2. Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data.

3. *a*) Per ciascun deposito internazionale l'Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:

1) le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie, o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate;

2) la data del deposito internazionale;

3) le informazioni previste dal Regolamento.

b) L'Ufficio internazionale deve inviare, nel più breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali.

4. *a*) La pubblicazione prevista dal comma terzo, lettera *a*) è, a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non può superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data del deposito internazionale. Tuttavia, se una priorità è rivendicata, il termine iniziale di questo periodo è la data della priorità.

b) Durante il periodo previsto dalla lettera *a*) suddetta il depositante può, in qualsiasi momento, domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito può essere limitato a uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

c) Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo previsto alla lettera *a*) di cui sopra, l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal terzo comma, lettera *a*).

d) Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera *a*) di cui sopra, l'Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non può prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purché il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo.

5. Ad eccezione dei casi previsti dal quarto comma, il pubblico può prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell'Ufficio internazionale.

ARTICOLO 7.

1. *a*) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato.

b) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.

2. Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.

ARTICOLO 8.

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d'ufficio o a seguito dell'opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all'Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall'articolo 7, primo comma. Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal primo comma, si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l'Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L'Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.

3 Il depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell'Amministrazione nazionale, prevista dal primo comma, che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso La notifica della decisione deve indicare:

1) le ragioni per le quali è stato deciso che il disegno o modello non risponde alle esigenze della legge nazionale;

2) la data prevista al secondo comma;

3) il termine concesso per domandare un riesame o presentare un ricorso;

4) l'Autorità alla quale questa domanda o questo ricorso possono essere diretti

4 *a*) L'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal primo comma, che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, può esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all'Ufficio internazionale è stata redatta:

1) una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello;

2) una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche

b) Nessuna tassa è prelevata da un'Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione né per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale

5. *a*) Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal primo comma, deve informarne l'Ufficio internazionale.

b) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede più sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novità, le disposizioni del presente Accordo relativo agli Stati che praticano un tale esame non s'applicano che per quanto riguarda tale sistema.

ARTICOLO 9

Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della Proprietà industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.

ARTICOLO 10

1 Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l'ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento.

2 Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale.

3 Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato.

4 Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo

5 L'Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi

ARTICOLO 11

1. *a*) La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non può essere inferiore a:

1) 10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito è stato oggetto di un rinnovo;

2) 5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo.

b) Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novità, la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera *a*) sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o non sia rinnovato che una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione così definita.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale.

3. Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal primo comma.

4. Con riserva delle disposizioni di cui al primo comma, lettera *b*), la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.

ARTICOLO 12.

1. L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato a diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

2. La registrazione di cui al comma primo, produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

ARTICOLO 13.

1. Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunziare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi, e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

2. L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

ARTICOLO 14.

1. Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull'oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello.

2. Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l'apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l'autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale.

3. Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo (D) (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:

1) sia dall'indicazione dell'anno del deposito internazionale e del nome o dell'abbreviazione abituale del nome del depositante,

2) sia dal numero del deposito internazionale.

4. La sola apposizione della menzione di riserva internazionale *sugli oggetti o sull'etichetta non può in alcun modo essere interpretata* come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.

ARTICOLO 15.

1. Le tasse previste dal Regolamento comprendono:

1) le tasse per l'Ufficio internazionale;

2) alcune tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, e precisamente:

a) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti;

b) una tassa per ciascuno degli Stati contraenti che procede a un esame della novità e richiede il pagamento di una tassa per procedere al detto esame.

2. Per uno stesso deposito, le tasse pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del primo comma, numero 2, lettera *a*), sono detratte dal montante della tassa prevista dal primo comma, numero 2, lettera *b*), quando questa ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.

ARTICOLO 18.

Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651024/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.